

PRATICA FISCALE E PROFESSIONALE

2020
12

23 MARZO

FISCO

- 5 Coronavirus, i decreti
- 23 Calendario dei dichiarativi 2020
- 32 Dichiarazione IVA: nuovi quadri VP e VQ
- 39 Bonus Mezzogiorno: modello rettificativo

SOCIETÀ

- 43 Ritenute negli appalti: la valenza del DURF

LE RUBRICHE

- 5** Novità
- 11** Le scadenze
- 50** I quesiti

ANNO XVII, Settimanale, n. 12, 23 marzo 2020 - Direzione e redazione Via dei Missaglia 97, Edificio B3, 20142 Milano.
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

00243467



5 000002 434679



Wolters Kluwer

www.edicolaprofessionale.com

Novità

BILANCIO E REVISIONE

Direzione scientifica:
C. Mancini e P. Tettamanzi

NUOVA RIVISTA DI APPROFONDIMENTO TECNICO

Dedicata a 3 macro-aree:



TECNICA
AZIENDALISTICA



REVISIONE
ESTERNA E INTERNA



GIURIDICA

Strumento indispensabile per **redigere**, **leggere** e **interpretare** i dati di **bilancio** con approccio pratico orientato all'applicazione professionale.

Visione integrata e **interdisciplinare** con collegamento tra dati tecnico-aziendalistici e profili di rilevanza giuridica.



VISIONE A 360°

Consente a **commercialisti**, **esponenti aziendali** e **giuristi d'impresa** di **identificare** i **diversi profili rilevanti** per l'assunzione delle **proprie decisioni** grazie ad una visione a 360° delle problematiche



SOLUZIONI A PROBLEMI COMPLESSI

In ogni numero **interventi di diverse professionalità** per disporre di informazioni e **dati tecnici** necessari e funzionali alle **valutazioni** e alle **decisioni** sulle iniziative da assumere.

SCOPRI DI PIU'



shop.wki.it



02.82476.794

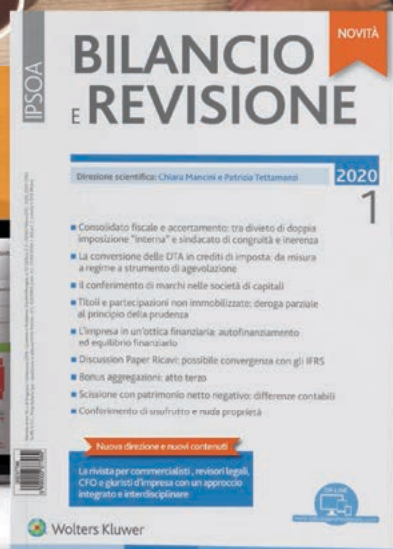


info.commerciali@wki.it



Wolters Kluwer

When you have to be right



NOVITÀ

News a cura di IPSOA e Il fisco

► Fisco	5
Coronavirus: le nuove scadenze fiscali	5
Lotteria degli scontrini: pronte le regole	5
Tardivo invio modello ANR/3: violazione formale	5
Bonus Mezzogiorno: trasferimento società	5
Room&Breakfast: impresa di ripristino	5
Uffici periferici Ministero della Salute: codici	6
Spettacoli: rimessa in vendita dei biglietti	6
R&S: non rientra attività di gestione dei rifiuti	6
Esenzione IRES: associazioni interesse storico	6
Franchigia nazionale regime IVA speciale PMI	6
Lotta alle frodi IVA: arriva CESOP	7
Lotta alle frodi IVA: documentazione trimestrale	7
► Bilancio e Società	
Bilanci 2020: online manuale operativo deposito	7
► Lavoro	
Coronavirus: nuovi obblighi e limiti	7
Coronavirus: ok allo smart working semplificato	7
Certificazione e attività ispettiva: contenzioso	8
Red e INVCIV: termini prorogati al 31 marzo 8	8
Cassa integrazione: analisi delle misure speciali	8
Benefici contributivi e regolare versamento	8
Irregolarità rapporto di lavoro: denuncia online	9
Certificazione Unica INPS: attivo servizio online	9
Smart working: istruzioni modello semplificato	9
Premi INAIL: riduzione del 15,29% nel 2020	9

LE SCADENZE

► Gli adempimenti del mese	11
► Le scadenze dal 23 marzo al 6 aprile 2020	13

DICHARATIVI 2020

Calendario dei dichiarativi 2020 di Roberta Aiolfi e Valerio Artina	23
---	-----------

MODELLO IVA

Dichiarazione IVA 2020: nuovi quadri VP e VQ di Stefano Setti	32
---	-----------

BONUS
MEZZOGIORNO

Bonus Mezzogiorno: chiarimenti sul modello rettificativo della comunicazione di Filippo Gagliardi	39
---	-----------

RITENUTE

Ritenute negli appalti: l'importanza del DURF di Paolo Parisi e Paola Mazza	43
---	-----------

QUESITI

Pratica fiscale risponde Fatturazione - Spese sanitarie	50
---	-----------

PRATICA FISCALE E PROFESSIONALE

SETTIMANALE
DI AGGIORNAMENTO
PER PROFESSIONISTI
E AZIENDE

Rivista licenziata per la
stampa l'11 marzo 2020

Editrice

Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano
<http://www.ipsoa.it>

Direttore responsabile

Giulietta Lemmi

Realizzazione grafica

Ipsa - Gruppo Wolters Kluwer

Fotocomposizione

Sinergie Grafiche Srl
Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)
Tel. 02/57789422

Stampa

L.E.G.O. S.p.A.
Viale dell'Industria, 2
36100 Vicenza

Redazione

Paola Boniardi, Carla Brunazzi, Silvia Regispani,
Rosa Ronsivalle

Autorizzazione

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 632
del 5 dicembre 1994
Tariffa R.O.C.; Poste Italiane Spa - Spedizione in
abbonamento postale - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1,
DCB Milano
Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa
con il n. 3353 vol. 34 Foglio 417 in data 31 luglio 1991
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

Contributi redazionali

Per informazioni in merito a contributi, articoli ed
argomenti trattati scrivere o telefonare a:

Ipsa Redazione Pratica Fiscale e Professionale

e-mail: redazione.praticafiscale.ipsoa@wki.it
Casella postale 12055 - 20120 Milano

Amministrazione

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri
arretrati, cambi d'indirizzo, ecc.
scrivere o telefonare a:

Ipsa Servizio Clienti

Tel. 02 82476.1 - Fax 02 82476.799
Servizio risposta automatica:
Tel. 02 82476.999
Casella postale 12055 - 20120 Milano

Pubblicità



E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it

Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3
20142 Milano, Italia

Abbonamenti

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-
dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si
intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi
entro 60 gg. dalla data di scadenza a mezzo raccomandata
A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano.
Servizio Clienti: tel. 02 824761
e-mail: servizioclienti.ipsoa@wki.it
www.servizioclienti.wki.it
Compresa nel prezzo dell'abbonamento l'estensione on-line
della Rivista, consultabile all'indirizzo
www.edicolaprofessionale.com/praticafiscale

Italia

Abbonamento annuale € 236,00

Esteri

Abbonamento annuale € 472,00

Prezzo copia € 14,00

Arretrati: prezzo dell'anno in corso
all'atto della richiesta

DISTRIBUZIONE

Vendita esclusiva per abbonamento.

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico
è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74
del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989
e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio Abbonato,

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27
aprile 2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla li-
bera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)", La infor-
miamo che i Suoi dati personali sono registrati e custoditi
su database elettronici situati nel territorio nazionale e di Paesi
appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), o paesi
terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione dei da-
ti. Wolters Kluwer Italia S.r.l., in qualità di Titolare del trat-
tamento, utilizzerà i dati che La riguardano per finalità ammi-
nistrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di
posta elettronica potrebbero essere anche utilizzati ai fini di
vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli della pre-
sente vendita.

Lei ha il diritto di chiedere a Wolters Kluwer Italia S.r.l. l'ac-
cesso ai dati personali che La riguardano, nonché la rettifica,
la cancellazione per violazione di legge, la limitazione o l'op-
posizione al loro trattamento ai fini di invio di materiale pub-
blicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali. Lei
ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi mo-
mento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca, nonché di proporre
reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati per-
sonali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 679/2016.

L'elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autoriz-
zate al trattamento è consultabile presso la sede di Wolters
Kluwer Italia S.r.l. - Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 -
20142 Milano (MI).

FISCO

**Agenzia delle Entrate,
comunicato
3 marzo 2020**

▷ Cfr. R. Aiolfi
e V. Artina, pag. 23

Coronavirus: le nuove scadenze fiscali

L'Agenzia delle Entrate ha fissato le **nuove scadenze fiscali**, come prorogate dal **D.L. n. 9/ 2020** per l'emergenza Coronavirus. In particolare:

- slitta **dal 7 al 31 marzo 2020** il termine entro cui i sostituti di imposta devono trasmettere la **Certificazione Unica**;
- **dal 28 febbraio al 31 marzo 2020** il termine entro cui gli enti terzi (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari e altri) devono inviare i dati utili per la **dichiarazione precompilata**.
- **dal 15 aprile al 5 maggio 2020** il termine entro cui sarà disponibile per i contribuenti la dichiarazione precompilata sul portale dell'Agenzia;
- **dal 23 luglio al 30 settembre 2020** la scadenza per l'**invio** del 730 precompilato.

**Agenzia delle Dogane
-Agenzia delle Entrate,
determinazione
6 marzo 2020, n. 80217**

Lotteria degli scontrini: pronte le regole

Dal **1° luglio 2020** tutte le persone fisiche maggiorenni e residenti in Italia potranno partecipare alla lotteria degli scontrini, acquistando beni o servizi fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione presso **esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi**. L'Agenzia delle Dogane e l'Agenzia delle Entrate hanno pubblicato le **regole** per partecipare al nuovo concorso, regole che prevedono l'esibizione al momento dell'acquisto (e senza obbligo alcuno d'identificazione) del **codice lotteria**, che si potrà ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul **Portale della lotteria**. La **prima estrazione** mensile verrà effettuata venerdì **7 agosto 2020** fra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1° al 31 luglio 2020.

**Agenzia delle Entrate,
risposta a Interpello
5 marzo 2020, nn. 86 e 87**

Tardivo invio modello ANR/3: violazione formale

Nell'ipotesi di tardivo invio del **modello ANR/3**, riguardante l'identificazione diretta ai fini IVA di un **soggetto non residente**, trattandosi di **violazione avente natura formale**, non ricorrono i presupposti per applicare la causa di non punibilità che è prevista per le sole violazioni meramente formali, ossia che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e che comunque non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.

**Agenzia delle Entrate,
risposta a Interpello
5 marzo 2020, n. 85**

Bonus Mezzogiorno: trasferimento società

In tema di credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono essere trasferite ai **soci di società di persone** le agevolazioni alle imprese concesse sotto forma di credito d'imposta, mediante attribuzione ai soci del credito non utilizzato dalla società; l'attribuzione ai soci del credito maturato in capo alla società non configura un'ipotesi di cessione del credito d'imposta, ma ne costituisce **una particolare forma di utilizzo**.

**Agenzia delle Entrate,
risposta a Interpello
3 marzo 2020, n. 84**

"Room&Breakfast": impresa di ripristino

Nell'ambito della locazione dell'immobile a potenziali conduttori che assumano la gestione dell'attività di **"Room & Breakfast"**, una società che svolge l'attività di gestione immobiliare può optare per il regime di imponibilità IVA a condizione che rivesta la qualifica di **"impresa di ripristino"**. Le "imprese di ripristino" sono quelle che acquistano un fabbricato ed

e eseguono o fanno eseguire sullo stesso gli interventi edilizi, volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.



Agenzia delle Entrate,
ris. 2 marzo 2020, n. 11/E

Uffici periferici Ministero della Salute: codici

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il **codice ufficio 9D2** e i relativi **sub-codici**, da utilizzare nel **modello di versamento F23**, per identificare gli uffici periferici USMAFSASN del Ministero della Salute di sanità marittima, aerea e di frontiera per la violazione del **divieto di fumare** in ambito aeroportuale.



Agenzia delle Entrate,
risposta a Interpello
28 febbraio 2020, n. 83

Spettacoli: rimessa in vendita dei biglietti

In tema di attività spettacolistiche, sia nel caso di cambio dell'utilizzatore sia in quello di rimessa in vendita dei titoli di accesso, i siti di vendita primaria o i box office autorizzati possono **addebitare solo il costo per l'intermediazione**.



Agenzia delle Entrate,
risposta a Interpello
28 febbraio 2020, n. 82

R&S: non rientra attività di gestione dei rifiuti

Non sono ammesse al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo le attività riguardanti **nuovi modelli di gestione dei rifiuti**, trattandosi di pratiche già definite sia a livello teorico che normativo e la cui applicazione è possibile rinvenire in molteplici settori; le attività di ricerca e sviluppo rilevanti agli effetti della disciplina agevolativa si caratterizzano anche per il **grado di incertezza o rischio** d'insuccesso scientifico o tecnologico che, di regola, implicano.



MEF, decreto
18 febbraio 2020
(G.U. 2 marzo 2020,
n. 53)

Esenzione IRES: associazioni interesse storico

Il MEF ha individuato le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare **interesse storico, artistico e culturale**, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, che, a norma di legge, sono equiparate ai soggetti **esenti dall'IRES**.



Consiglio UE, direttiva
18 febbraio 2020, n. 285
(G.U.U.E. 2 marzo 2020,
L62)

Franchigia nazionale regime IVA speciale PMI

In tema di regime speciale per le piccole imprese, gli Stati membri possono dispensare le piccole imprese che beneficiano della **franchigia** stabilite nel loro territorio, e che si avvalgono della franchigia solo in tale territorio, dall'obbligo di dichiarare l'inizio della loro attività e dall'obbligo di essere identificate tramite un numero individuale. Gli Stati membri possono fissare la soglia per la franchigia al livello nazionale che ritengono più adatto alle loro condizioni economiche e politiche, fatta salva la soglia massima prevista dalla nuova direttiva. Questa soglia non supera **85.000 euro**.

Consiglio UE,
regolamento
18 febbraio 2020, n. 283

(G.U.U.E. 2 marzo 2020,
L62)

Lotta alle frodi IVA: arriva CESOP

Nell'ambito della lotta contro la frode IVA, soprattutto nell'ambito della crescita del commercio elettronico, alla Commissione UE è dato il compito di elaborare, mantenere, ospitare e gestire sul piano tecnico un sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti, denominato **CESOP - Central electronic system of payment information**, il quale ha il compito di archiviare, aggregare e analizzare, in relazione a singoli beneficiari, tutte le informazioni pertinenti in materia di IVA sui pagamenti trasmesse dagli Stati membri.

Consiglio UE, direttiva
18 febbraio 2020, n. 284

(G.U.U.E. 2 marzo 2020,
L62)

Lotta alle frodi IVA: documentazione trimestrale

Nell'ambito della lotta contro la frode IVA, per i **pagamenti transfrontalieri** gli Stati membri devono imporre ai prestatori di servizi di pagamento di conservare una documentazione sufficientemente dettagliata dei beneficiari e dei pagamenti relativi ai servizi di pagamento che prestano **per ogni trimestre**. Ciò al fine di consentire alle autorità competenti degli Stati membri di effettuare i controlli delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che si considerano avvenute nel territorio di uno Stato membro.

BILANCIO E SOCIETÀ

Unioncamere,
Manuale operativo

Bilanci 2020: online manuale operativo deposito

È disponibile online il "Manuale operativo per il deposito bilanci al registro delle imprese - Campagna bilanci 2020". Ai fini del deposito del bilancio, dovrà essere utilizzata la **tassonomia XBRL 2018-11-04** che garantisce l'aderenza alla nuova normativa dei bilanci di esercizio, in particolare delle micro-imprese e dei consolidati. Il termine di presentazione del bilancio, con i relativi allegati, al Registro delle Imprese territorialmente competente, è fissato in **30 giorni** dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci.

LAVORO

D.P.C.M. 8 marzo 2020

(G.U. 8 marzo 2020,
n. 59)

Coronavirus: nuovi obblighi e limiti

È stato pubblicato in Gazzetta il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Coronavirus (COVID-19), vengono adottate misure straordinarie di contenimento nella regione Lombardia e in altre 14 province italiane.

Nelle **aree a rischio** individuate nel decreto è **vietato ogni spostamento** delle persone fisiche, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. Nel provvedimento si raccomanda ai **datori di lavoro** pubblici e privati di promuovere, **fino al 3 aprile 2020**, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie. Sono **sospesi** i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale. Sull'intero territorio nazionale sono **sospesi** i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità.

D.P.C.M. 4 marzo 2020

(G.U. 4 marzo 2020,
n.55)

Coronavirus: ok allo smart working semplificato

Possono ricorrere allo smart working tutte le imprese italiane, non soltanto quelle presenti nelle zone rosse al centro dell'epidemia, con modalità semplificate per l'intero periodo di emergenza. L'attivazione del rapporto di lavoro agile può avvenire ricorrendo a una **proce-**

dura semplificata, che non deve più obbligatoriamente passare dalla sottoscrizione di accordi individuali con ogni singolo collaboratore. Sul sito INAIL è reperibile la documentazione necessaria per assolvere in via telematica agli obblighi di informativa in merito a salute e sicurezza.

Ispettorato Nazionale
Lavoro, nota
4 marzo 2020, n. 1981



Certificazione e attività ispettiva: contenzioso

Laddove l'attività di accertamento abbia ad oggetto prestazioni lavorative dedotte in un contratto certificato, il verbale di contestazione va comunque adottato ma con la precisa specificazione che l'efficacia di tale disconoscimento è **condizionata al positivo espletamento del tentativo di conciliazione obbligatorio** presso la Commissione di certificazione oppure, in caso la stessa non riuscisse, all'utile **proposizione delle impugnazioni** previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 276/2003.

INPS, messaggio
5 marzo 2020, n. 946



Red e INVCIV: termini prorogati al 31 marzo

A seguito delle situazioni di emergenza create dalla diffusione del Coronavirus, ufficiale la proroga, al 31 marzo 2020, delle **Campagne Red ordinaria 2019** (anno reddito 2018) e **Solleciti 2018** (anno reddito 2017), **Inv Civ ordinaria 2019** e **Solleciti 2018**, rispetto al termine ordinariamente fissato per il 28 febbraio 2020.

La possibilità per i datori di lavoro, **fino al 31 luglio 2020**, di attivare tale modalità flessibile di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, è anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

Fondazione Studi
Consulenti Lavoro,
circolare
4 marzo 2020, n. 4



Cassa integrazione: analisi delle misure speciali

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro fornisce un'analisi approfondita delle misure d'urgenza adottate dal Governo in materia di **ammortizzatori sociali** in favore di aziende operanti e lavoratori residenti nei comuni in cui si sono registrati i primi casi di contagio da Coronavirus. Gli strumenti sono:

- Cigo e assegno ordinario;
- Cigo per aziende in cassa integrazione straordinaria;
- Cassa integrazione in deroga;
- Indennità per i lavoratori autonomi;
- Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Fondazione Studi dei
Consulenti del Lavoro,
approfondimento
3 marzo 2020



Benefici contributivi e regolare versamento

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro esamina le disposizioni dettate dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro in merito all'omesso versamento, da parte del datore di lavoro, della quota contributiva ai fondi di previdenza complementare. Qualora il datore di lavoro non abbia effettuato il versamento dei contributi al fondo di previdenza complementare e abbia comunque ridotto il proprio onere contributivo, si configura una **violazione di legge che legittima il recupero degli sgravi contributivi** che presuppongono il possesso del requisito della regolarità contributiva.



INL, sito internet

Irregolarità rapporto di lavoro: denuncia online

A partire **dal 2 marzo 2020**, i lavoratori che intendono denunciare all'Ispettorato Nazionale del Lavoro violazioni degli obblighi contrattuali o che ritengano opportuno tutelare il proprio rapporto di lavoro, possono presentare la relativa denuncia con **modalità telematiche direttamente da casa**. Una nuova misura realizzata per fronteggiare l'emergenza del Coronavirus, per agevolare i lavoratori che sono stati recentemente impossibilitati a recarsi fisicamente presso l'ITL competente.

INPS, comunicato
3 marzo 2020

Certificazione Unica INPS: attivo servizio online

Sono pronte le **Certificazioni Unica** prodotte dall'INPS con riferimento alle prestazioni erogate nel **periodo d'imposta 2019**. In linea generale la certificazione può essere prelevata dal portale dell'Istituto attraverso il servizio online dedicato. Tuttavia, per agevolare la predisposizione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti residenti all'estero o dei pensionati che hanno più di 80 anni di età, l'Istituto ha predisposto ulteriori canali di rilascio della CU.

Fondazione Studi dei
Consulenti del Lavoro,
approfondimento
2 marzo 2020

Smart working: istruzioni modello semplificato

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro esamina la semplificazione dell'istituto del lavoro agile operata dal legislatore per fronteggiare le conseguenze del fenomeno epidemiologico determinato dal virus COVID-19 sul mondo produttivo. La misura del **lavoro agile semplificato** è stata infatti **estesa a tutto il territorio nazionale**. Nel documento si analizzano le nuove modalità applicative del lavoro agile e si introduce un modello di autocertificazione informativa.

Ministero del Lavoro,
decreto
7 febbraio 2020

Premi INAIL: riduzione del 15,29% nel 2020

È stato pubblicato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze concernente la riduzione, nella misura del **15,29% per l'anno 2020**, dell'importo dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Stabiliti anche gli **Indici di Gravità Medi**, da applicare nel **triennio 2020-2022**, nelle more del completamento della revisione tariffaria.

IPSOA Dichiarazioni fiscali 2020



Le guide IPSOA ti offrono un **aiuto concreto** alla compilazione delle prossime dichiarazioni.

Un supporto pratico e affidabile per il tuo lavoro grazie a:

- **numerosi casi esposti, esempi di compilazione** e calcolo e le **check lists**
- **l'aggiornamento in tempo reale** dei volumi con tutte le **novità** successive alla pubblicazione del cartaceo, così da essere sicuro di avere sempre la risposta giusta.

Scopri le nuove edizioni 2020 su shop.wki.it



Wolters Kluwer
When you have to be right

Gli adempimenti del mese

a cura di **Roberta Aiolfi e Valerio Artina** - *Dottori commercialisti in Bergamo*

25marzo

mercoledì

- Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni

26marzo

giovedì

- Ravvedimento entro 90 giorni dell'acconto IVA

30marzo

lunedì

- Presentazione della dichiarazione IMU entro 90 giorni dalla scadenza
- Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro

31marzo

martedì

- Certificazione utili corrisposti
- Consegna ai lavoratori dipendenti, pensionati e percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente delle certificazioni uniche (CU)
- Consegna da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni dei redditi per locazioni brevi
- Consegna da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni per le ritenute d'acconto operate
- Consegna delle certificazioni dei redditi diversi di natura finanziaria
- Dichiarazione imposta sulle transazioni finanziarie
- Intermediari finanziari: comunicazione periodica all'Anagrafe tributaria
- Pagamento rateale dell'imposta comunale sulla pubblicità
- Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento
- Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2019 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare
- Versamento degli acconti IRES e IRAP
- Saldo e stralcio seconda rata
- Ravvedimento entro 15 giorni
- Trasmissione corrispettivi cessioni di benzina e gasolio
- Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Redditi 2019 da parte di società di persone che hanno avuto operazioni straordinarie
- Integrativa Redditi 2019, IRAP 2019 per modifica compensazione/rimborso
- Versamento quinta rata (di 20) definizione agevolata pvc
- Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi
- Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi agli interessi passivi per contratti di mutuo
- Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai contributi previdenziali e forme pensionistiche complementari
- Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a spese universitarie e spese funebri
- Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le spese relative alle rette per la frequenza di asili nido
- Trasmissione facoltativa all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le spese relative alle erogazioni liberali

- ▶ Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a spese per ristrutturazioni e risparmio energetico
- ▶ Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a spese sanitarie rimborsate
- ▶ Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate
- ▶ Trasmissione all'Agenzia delle entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta
- ▶ Comunicazioni spese ristrutturazioni parti condominiali

15 aprile

mercoledì

- ▶ Annotazione separata nel registro corrispettivi
- ▶ Disponibilità dichiarazione precompilata
- ▶ Fatturazione differita ed annotazione
- ▶ Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile
- ▶ Ravvedimento relativo al versamento della dichiarazione Iva annuale
- ▶ Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile

16 aprile

giovedì

- ▶ Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile
- ▶ Rateizzazione versamento IVA annuale
- ▶ Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni
- ▶ Versamento del contributo alla gestione separata INPS
- ▶ Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale
- ▶ Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente
- ▶ Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente
- ▶ Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)
- ▶ Versamento imposta di produzione e consumo
- ▶ Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale

20 aprile

lunedì

- ▶ Presentazione dichiarazione IVA e versamento trimestrale IVA per i soggetti che hanno aderito al MOSS
- ▶ Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali
- ▶ Versamento trimestrale imposta di bollo fatture elettroniche

Dal 23 marzo al 6 aprile 2020

25 | marzo
mercoledì

ADEMPIMENTO ►

Presentazione - INTRASTAT mensile e dati statistici

I soggetti passivi IVA, tenuti alla presentazione mensile, che hanno effettuato operazioni intracomunitarie, inviano all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie effettuate nel **periodo precedente**. Invio dei dati statistici per elenchi acquisti e cessioni per soggetti obbligati.

26 | marzo
mercoledì

ADEMPIMENTO ►

Ravvedimento - Acconto IVA entro 90 gg.

I contribuenti tenuti al versamento dell'acconto IVA in scadenza il **27 dicembre 2019** possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente entro 90 giorni dal termine ordinario versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.

30 | marzo
venerdì

ADEMPIMENTO ►

Presentazione - Dichiarazione IMU entro 90 giorni

Regolarizzazione della tardiva presentazione della dichiarazione IMU doveva essere effettuata entro il 31 dicembre 2019, con l'applicazione della sanzione ridotta ad un decimo del minimo.

Registrazione - Contratti di locazione e versamento

ADEMPIMENTO ►

I soggetti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili devono effettuare la registrazione entro 30 giorni (60 giorni per i contratti stipulati in uno Stato estero) dalla data del contratto stesso. L'imposta deve essere determinata ed assolta dal contribuente mediante versamento con **F24 ELIDE**.

31 | marzo
venerdì

ADEMPIMENTO ►

Versamento - Seconda rata "Saldo e stralcio"

Versamento seconda rata definizione agevolata c.d. saldo e stralcio.

SOGGETTI OBBLIGATI ►

Le persone fisiche con debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato (art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972), a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, o dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, che hanno presentato l'apposito Mod. SA-ST entro il 30 aprile 2019 ovvero entro il 31 luglio.

Ravvedimento - Ritenute e IVA mensile/annuale 15 gg.**ADEMPIMENTO ►**

I contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente entro 15 giorni dal termine ordinario del **16 marzo 2020** versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

SOGGETTI OBBLIGATI ►

Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità in relazione al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell'imposta sul valore aggiunto che andavano versate entro il **16 marzo 2020**.

Trasmissione - Corrispettivi cessioni di benzina e gasolio**ADEMPIMENTO ►**

Termine trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori relativi al **mele di febbraio**. In relazione ai termini di liquidazione periodica IVA dei distributori di carburante, viene data la possibilità di ridurre la frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi da mensile a trimestrale per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA trimestralmente.

SOGGETTI OBBLIGATI ►

Soggetti che effettuano operazioni di cessione di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motore effettuate dai soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.

Presentazione - Redditi ed IRAP 2019 società a cavallo**ADEMPIMENTO ►**

Presentazione in via telematica, tramite Entratel o Internet, delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP **Redditi 2019**, oltre ai modelli per i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, da parte di società di capitali ed enti, commerciali e non commerciali, con periodo d'imposta **1° maggio 2018 - 30 aprile 2019**.

SOGGETTI OBBLIGATI ►

Tutti i soggetti IRES presentano la dichiarazione esclusivamente per via telematica. Si ricorda che, devono, inoltre, essere presentate esclusivamente in via telematica le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori.

Versamento - Il acconto IRES e IRAP soggetti a cavallo**ADEMPIMENTO ►**

Versamento del secondo acconto di imposta ai fini IRES ed IRAP dovuti dalle società di capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le società ed enti di ogni tipo non residenti, aventi esercizio sociale o periodo di gestione **1° maggio 2019 - 30 aprile 2020**.

SOGGETTI OBBLIGATI ►

Le società di capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le società ed enti di ogni tipo non residenti, aventi esercizio sociale o periodo di gestione **1° maggio 2019 - 30 aprile 2020**.

Pagamento - Imposta comunale sulla pubblicità

ADEMPIMENTO ►

I soggetti obbligati al versamento dell'imposta sulla pubblicità versano la **seconda rata** trimestrale anticipata dell'imposta comunale sulla pubblicità.

SOGGETTI OBBLIGATI ►

Il titolare degli impianti attraverso cui viene diffuso il messaggio pubblicitario è obbligato in via principale al pagamento dell'imposta. Il soggetto che produce o vende la merce o fornisce il servizio oggetto della pubblicità è obbligato solidalmente al pagamento del tributo. Per le pubbliche affissioni è obbligato il soggetto che richiede il servizio.

Presentazione - Elenchi INTRA 12 e versamento

ADEMPIMENTO ►

Invio telematico dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al **secondo mese precedente**, da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati da enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e procedere al versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.

SOGGETTI OBBLIGATI ►

Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento i soggetti di cui all'art. 4, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (enti non commerciali), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli di cui all'art. 34, comma 6, dello stesso Decreto.

Dichiarazione - Imposta sulle transazioni finanziarie

ADEMPIMENTO ►

Termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. *Tobin tax*) relativa alle operazioni poste in essere **nel 2019**.

SOGGETTI OBBLIGATI ►

I soggetti obbligati all'assolvimento dell'imposta sulle transazioni finanziarie sono tenuti alla presentazione di apposita dichiarazione annuale.

L'imposta è dovuta dai soggetti in favore dei quali avviene il trasferimento della proprietà delle azioni, degli strumenti partecipativi e dei titoli rappresentativi, indipendentemente dalla residenza dei medesimi e dal luogo di conclusione del contratto. Sono responsabili del versamento dell'imposta le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento di cui all'art. 18 del T.U.F., che intervengano nell'esecuzione delle operazioni e gli altri soggetti comunque denominati, ivi compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, autorizzati nello Stato d'origine l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività d'investimento assimilabili a quelle indicate nel D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, all'art. 1, comma 5, lett. a) ("negoiazione per conto proprio"), b) ("esecuzione di ordini per conto dei clienti") ed e) ("ricezione e trasmissione di ordini"), ad esclusione delle attività consistenti nel mettere in contatto due o più investitori.

Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine dell'esecuzione.

Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente.

I soggetti localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti ai fini dell'imposta che a qualsiasi titolo intervengono nell'esecuzione dell'operazione, si considerano a tutti gli effetti acquirenti o controparti finali dell'ordine di esecuzione.

Comunicazione - Intermediari Anagrafe tributaria

ADEMPIMENTO ►

Banche, società Poste Italiane S.p.A., gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario comunicano telematicamente all'Anagrafe tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.

SOGGETTI OBBLIGATI ►

Gli operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, così come specificato nell'allegato 3 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2005 (così come modificato dai Provvedimenti 12 novembre 2007, 2 e 20 giugno 2012), effettuano le comunicazioni all'Anagrafe tributaria. Si precisa che non deve essere più trasmessa la c.d. comunicazione negativa. Quindi, nel caso in cui non ci siano dati da comunicare, l'operatore non deve inviare alcun *file*.

Consegna - Certificazioni redditi diversi finanziari

ADEMPIMENTO ►

Consegna della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria erogati nel 2019 da parte di notai, intermediari professionali, società ed enti emittenti che intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria.

SOGGETTI OBBLIGATI ►

Sono obbligati:

- notai;
- intermediari professionali;
- società ed enti emittenti;

che intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria.

Consegna - Certificazioni Uniche (CU)

ADEMPIMENTO ►

Consegna Certificazione Unica 2020 riguardante sia i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati al contribuente dai datori di lavoro, sostituti d'imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici.

SOGGETTI OBBLIGATI ►

Sono obbligati:

- società di capitali;
- enti commerciali di diritto pubblico o privato;
- enti non commerciali di diritto pubblico o privato;
- associazioni non riconosciute;
- consorzi;
- società non residenti;
- società di persone;
- associazioni per l'esercizio di arti e professioni;
- società di armamento;
- società di fatto;
- persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole;
- condomini

che hanno corrisposto compensi e somme per prestazioni di lavoro dipendente e assimilati nel corso dell'anno precedente.

La certificazione CU deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all'INPS, anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta già

tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall'art. 4 del D.L. 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1978, n. 467 (Mod. 01/M) ovvero alla presentazione del Mod. DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali.

Consegna - Certificazioni ritenute d'acconto operate

ADEMPIMENTO ►

I sostituti d'imposta che hanno corrisposto compensi e somme per prestazioni di lavoro autonomo e provvigioni nel corso dell'anno precedente devono consegnare la Certificazione Unica ai soggetti cui sono stati corrisposti i compensi.

SOGGETTI OBBLIGATI ►

Sono obbligati:

- società di capitali;
- enti commerciali di diritto pubblico o privato;
- enti non commerciali di diritto pubblico o privato;
- associazioni non riconosciute;
- consorzi;
- società non residenti;
- società di persone;
- associazioni per l'esercizio di arti e professioni;
- società di armamento;
- società di fatto;
- persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- condomini

che hanno corrisposto compensi e somme per prestazioni di lavoro autonomo e provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari nel corso dell'anno precedente.

Versamento - Redditi e Irap 2019 operazioni straordinarie

ADEMPIMENTO ►

Versamento di IRAP ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione **Redditi 2019 Società di persone** da parte dei soggetti che hanno avuto operazioni straordinarie o sono state poste in liquidazione nel periodo **1° maggio 2019 - 31 maggio 2019**. I versamenti delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni possono essere effettuati anche entro il **30 aprile 2020** con l'applicazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

SOGGETTI OBBLIGATI ►

I contribuenti che hanno posto in essere operazioni straordinarie o sono stati posti in liquidazione nel periodo **1° maggio 2019 - 31 maggio 2019** che in sede di dichiarazione Redditi Società di persone dei redditi ed IRAP risultano a debito d'imposta.

Versamento - Redditi 2019 e IRAP 2019 società a cavallo

ADEMPIMENTO ►

Versamento di IRES, IRAP ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione **Redditi ed IRAP 2019** (Società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali) da parte dei soggetti con periodo d'imposta **1° ottobre 2018 - 30 settembre 2019**. I versamenti delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni possono essere effettuati anche entro il **30 aprile 2020** con l'applicazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

SOGGETTI OBBLIGATI ►

Presentazione della denuncia mensile delle somme dovute e versate relative al mese precedente. Presentazione della denuncia mensile delle somme dovute e

versate relative al mese precedente. Presentazione della denuncia mensile delle somme dovute e versate relative al mese precedente.

Certificazione - Utili corrisposti

ADEMPIMENTO ►

La certificazione deve essere compilata dai soggetti tenuti all'obbligo delle comunicazioni per i titoli azionari e dagli altri soggetti che hanno corrisposto utili nel corso del **2019**. La certificazione in oggetto deve essere rilasciata ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

SOGGETTI OBBLIGATI ►

La certificazione deve essere compilata dai soggetti tenuti all'obbligo delle comunicazioni per i titoli azionari (Legge n. 1745 del 29 dicembre 1962) e dei seguenti altri soggetti che hanno corrisposto utili nel corso del **2019**:

- società ed enti emittenti (società ed enti indicati nell'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del T.U.I.R.);
- casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;
- intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.;
- rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A.;
- società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni ad esse intestate sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati;
- imprese di investimento e agenti di cambio di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli;
- gli associati in relazione ai proventi erogati all'associato e derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lett. f) del T.U.I.R.

Consegna - Certificazioni dei redditi per locazioni brevi

ADEMPIMENTO ►

I sostituti d'imposta che hanno trattenuto la ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi delle locazioni brevi devono rilasciare la relativa certificazione.

SOGGETTI OBBLIGATI ►

Sono obbligati i soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora abbiano incassato i canoni o i corrispettivi per locazioni brevi, ovvero qualora siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operando, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi, all'atto del pagamento al beneficiario nel corso dell'anno precedente.

Presentazione - Redditi ed IRAP 2019 entro 120 gg.

ADEMPIMENTO ►

Termine per emendare le dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP anche al fine di modificare la scelta, originariamente assunta, di richiedere a rimborso l'eccedenza d'imposta risultante dalla dichiarazione, optando, piuttosto, per quella del suo utilizzo in compensazione.

SOGGETTI OBBLIGATI ►

Contribuenti che intendono integrare le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive per modificare la originaria richiesta di rimborso dell'ecedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione.

Versamento - Quinta rata PVC**ADEMPIMENTO ►**

Versamento **quinta rata** definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC).

SOGGETTI OBBLIGATI ►

Soggetti che hanno presentato istanza di definizione agevolata dei processi verbali di constatazione entro il 31 maggio 2019 e che hanno deciso di effettuare il versamento rateizzato.

Trasmissione - Dati contratti e premi assicurativi**ADEMPIMENTO ►**

Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi da parte delle imprese assicuratrici.
Scadenza prorogata dal 28 febbraio al 31 marzo dall'art. 1 del D.L. n. 9/2020.

SOGGETTI OBBLIGATI ►

Imprese assicuratrici, già obbligate alla comunicazione all'Anagrafe tributaria ai sensi dell'art. 78, comma 25, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché le aziende, gli istituti, gli enti e le società, già obbligati alla comunicazione all'Anagrafe tributaria ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 605/1973.

Trasmissione - Dati interessi passivi contratti di mutuo**ADEMPIMENTO ►**

Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi agli interessi passivi per contratti di mutuo relativi al 2019.
Scadenza prorogata dal 28 febbraio al 31 marzo dall'art. 1 del D.L. n. 9/2020.

SOGGETTI OBBLIGATI ►

Soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, già obbligati alla comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 78, comma 25, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Trasmissione - Dati forme pensionistiche complementari**ADEMPIMENTO ►**

Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai contributi previdenziali relativi al 2019.
Scadenza prorogata dal 28 febbraio al 31 marzo dall'art. 1 del D.L. n. 9/2020.

SOGGETTI OBBLIGATI ►

Gli enti previdenziali, già obbligati alla comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 78, comma 25, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413 e forme pensionistiche complementari.

Trasmissione - Dati spese universitarie e funebri

ADEMPIMENTO ► Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese universitarie e alle spese funebri ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata. Scadenza prorogata dal 28 febbraio al 31 marzo dall'art. 1 del D.L. n. 9/2020.

SOGGETTI OBBLIGATI ► Sono obbligati all'adempimento in oggetto:
 – le università statali e non statali;
 – i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri.

Trasmissione - Dati rette per frequenza asili nido

ADEMPIMENTO ► Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le spese relative alle rette per la frequenza di asili nido. Scadenza prorogata dal 28 febbraio al 31 marzo dall'art. 1 del D.L. n. 9/2020.

SOGGETTI OBBLIGATI ► Gli asili nido di cui all'art. 70 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, pubblici e privati. Qualora le rette siano versate a soggetti diversi dagli asili nido, la comunicazione va effettuata da parte dei soggetti che ricevono i pagamenti delle rette.

Trasmissione - Dati relativi alle erogazioni liberali

ADEMPIMENTO ► Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali in favore delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni ed ulteriori associazioni. Scadenza prorogata dal 28 febbraio al 31 marzo dall'art. 1 del D.L. n. 9/2020.

SOGGETTI OBBLIGATI ► Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10, commi 1, 8 e 9, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, le associazioni di promozione sociale di cui all'art. 7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Trasmissione - Dati spese per ristrutturazioni

ADEMPIMENTO ► Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e alle spese per interventi volti alla riqualificazione energetica, ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata. Scadenza prorogata dal 28 febbraio al 31 marzo dall'art. 1 del D.L. n. 9/2020.

SOGGETTI OBBLIGATI ► Sono obbligati all'adempimento in oggetto le banche e le Poste Italiane S.p.A.

Trasmissione - Dati relativi a spese sanitarie rimborsate

ADEMPIMENTO ►

Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata.
Scadenza prorogata dal 28 febbraio al 31 marzo dall'art. 1 del D.L. n. 9/2020.

SOGGETTI OBBLIGATI ►

Sono obbligati all'adempimento in oggetto gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Assistenza fiscale - Comunicazione ricezione Mod. 730-4

ADEMPIMENTO ►

Termine per effettuare l'invio telematico della comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 per il 2020.
Scadenza prorogata dal 9 marzo al 31 marzo dall'art. 1 del D.L. n. 9/2020.

SOGGETTI OBBLIGATI ►

Devono effettuare l'invio del quadro CT della comunicazione unica:

- i sostituti d'imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate" e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;
- la comunicazione deve essere compilata per ogni fornitura in caso di più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente.

Non compilano il quadro CT della Certificazione Unica:

- i sostituti d'imposta che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011. Per le variazioni (ad esempio, variazione di sede Entratel, indicazione dell'intermediario o variazione dello stesso) deve essere utilizzato il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate" disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate;
- in caso di trasmissione di una fornitura di annullamento o sostituzione.

Trasmissione - Certificazioni da parte sostituti d'imposta

ADEMPIMENTO ►

Termine per effettuare la trasmissione all'Agenzia delle entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta da consegnare entro il 31 marzo. La trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770), ossia entro il 31 ottobre.
Scadenza prorogata dal 9 marzo al 31 marzo dall'art. 1 del D.L. n. 9/2020.

SOGGETTI OBBLIGATI ►

Sono tenuti all'invio del flusso telematico coloro che nel 2019 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater e 29 del D.P.R. n. 600/1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42/1988 dell'art. 21, comma 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 11, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413. Sono altresì tenuti ad inviare il flusso coloro che nel 2019 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all'INAIL.
La CU 2020 deve essere inoltre presentata dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'INPS (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod. O1/M).

Sono tenute alla compilazione della Certificazione Unica tutte le Amministrazioni sostituti d'imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell'INPS gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all'INPS gestione Dipendenti Pubblici. La dichiarazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituti d'imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP.

Trasmissione - Dati ristrutturazioni parti comuni di edifici

ADEMPIMENTO ►

Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, antisismici e di riqualificazione energetica, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione ed agli interventi di sistemazione del verde, ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata su parti comuni di edifici residenziali da parte degli amministratori di condominio. La scadenza è stata prorogata dal 28 febbraio a al 9 marzo 2020, e successivamente al 31 marzo dal D.L. n. 9/2020.

SOGGETTI OBBLIGATI ►

Sono obbligati all'adempimento in oggetto gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

LIBRI

Due diligence

Contabile e fiscale - Ambientale - Legale - Bancaria e degli studi professionali - Giuslavoristica - Operativa e delle imprese in crisi

Marco Fazzini

Wolters Kluwer, 2019, pagg. 415, € 35,00



In un contesto economico caratterizzato da dinamiche sempre più complesse e articolate, la capacità di assumere decisioni consapevoli è strettamente legata alla possibilità di disporre di informazioni attendibili. La due diligence costituisce un processo di indagine attraverso il quale sono raccolte informazioni su un'impresa, nell'ottica di accertarne lo "stato di salute" e, in particolare, per valutare le opportunità e le criticità.

Nel testo è presente una guideline che si pone l'obiettivo di condurre l'analista attraverso i principali ambiti di approfondimento, che spaziano da quello contabile, a quello legale, fiscale, giuslavoristico, penale e ambientale. Uno specifico focus è dedicato alle due diligence delle banche e degli studi professionali.

La nuova edizione è aggiornata con riferimento alla normativa più recente ed è arricchita con un capitolo sulla due diligence operativa e con uno sulla due diligence nell'ambito delle imprese in crisi. Il volume è principalmente rivolto a professionisti, consulenti e dirigenti che intendono approfondire in chiave operativa e fruibile il tema della due diligence aziendale, nelle varie prospettive che le pertengono.

Per informazioni o per l'acquisto

- **Servizio Informazioni Commerciali Ipsoa**
Tel. 02.82476794 - fax 02.82476403
- **Agenzie Ipsoa di zona**
(www.ipsoa.it/agenzie)
- **www.shopwki.it**

Calendario dei dichiarativi 2020

di Roberta Aiolfi e Valerio Artina - Dottori commercialisti in Bergamo

	FISCO
NOVITÀ ►	– Sono stati approvati i modelli, con le relative istruzioni, di Redditi 2020 Persone Fisiche, Redditi 2020 Società di Persone, Redditi 2020 Società di Capitali, Redditi 2020 Enti non commerciali, modello Consolidato nazionale e mondiale 2020, Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e modello IRAP 2020. – La principale novità inerente la campagna dei dichiarativi per il 2020 riguarda la necessità di presentazione della dichiarazione prima di poter utilizzare i relativi crediti in compensazione. – Altra novità riguarda la modalità di pagamento dei contribuenti non titolari di partita IVA che possono presentare il modello F24. – Slitta dal 7 al 31 marzo 2020 il termine entro cui i sostituti di imposta devono trasmettere la Certificazione Unica
RIFERIMENTI ►	– D.L. 2 marzo 2020, n. 9, art. 1 – Agenzia delle Entrate, Provvedimenti 31 gennaio 2020 – Agenzia delle Entrate, Provvedimenti 15 gennaio 2020
CERTIFICAZIONE UNICA ►	– 31 ottobre: invio telematico CU all'Agenzia delle Entrate per certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante dichiarazione pre-compilata – 60 giorni dal termine del suddetto invio per la regolarizzazione con sanzioni ridotte
MOD. 770 ►	– 31 ottobre: invio Mod. 770
MOD. REDDITI ►	– 30 novembre: invio telematico di REDDITI per soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare ovvero entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.
ISA ►	Gli indici sintetici di affidabilità fiscale si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, quindi dallo scorso anno, e devono essere allegati al Mod. Redditi 2020.
MOD. IRAP ►	– 30 novembre: invio telematico Mod. IRAP per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare ovvero entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

NOVITÀ ►

La campagna dichiarativa del 2020 è stata definita con i Provvedimenti 15 gennaio 2020 (in particolare per CU e Mod. 770) e 31 gennaio 2020 (per Mod. Redditi, CNM, IRAP ed ISA).

In cosa consiste

La principale novità di quest'anno riguarda l'**utilizzo in compensazione dei crediti**: i crediti risultanti dai modelli dichiarativi 2020, infatti, possono essere utilizzati in compensazione **dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione**. Tuttavia, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali e alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi per **importi superiori a 5.000 euro** annui può essere effettuata **a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione** da cui il credito emerge (**come già avveniva per i crediti IVA**).

Altra novità riguarda la **modalità di pagamento dei contribuenti non titolari di partita IVA** che possono presentare il **Mod. F24** di qualunque importo anche in forma cartacea purché non siano presenti compensazioni o tramite servizi di *internet banking*; in caso di F24 contenenti compensazioni, con decorrenza dai crediti maturati dal periodo d'imposta 2019, anche i non titolari di partita IVA devono effettuare il versamento tramite modalità telematiche esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Si analizzano di seguito le **tempistiche** di presentazione dei modelli dichiarativi con evidenziazione delle **principali novità introdotte** con riferimento a:

- Certificazione Unica;
- Mod. 770;
- Redditi 2020;
- Indici sintetici di affidabilità fiscale;
- IRAP.

CERTIFICAZIONE UNICA ►

I sostituti d'imposta devono **trasmettere in via telematica** all'Agenzia delle Entrate, **entro il 31 marzo**, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare ai sostituiti sempre entro il **31 marzo**.



Attenzione

In seguito alla pubblicazione del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (**decreto Coronavirus -bis**), **slitta dal 7 al 31 marzo 2020** il termine entro cui i sostituti di imposta devono trasmettere la Certificazione Unica.

Si evidenzia infatti che il suddetto decreto ha **anticipato dal 2021 al 2020** i nuovi termini (fissati dall'art. 16-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124) **di consegna** (31 marzo sino al 2020) ed invio (7 marzo sino al 2019) della certificazione unica riunificati al **16 marzo** dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, prevedendo che il suddetto nuovo termine per il 2020 sia posticipato al 31 marzo.

Le istruzioni precisano che la **trasmissione telematica** delle certificazioni uniche **contenenti esclusivamente redditi esenti** o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770), ossia entro il **2 novembre** (cadendo il 31 ottobre di sabato).



Sanzioni

Se la certificazione è correttamente trasmessa **entro sessanta giorni** dal termine previsto del 31 marzo, per i redditi che rientrano nella dichiarazione precompilata, o dal 2 novembre, per i redditi esenti o non dichiarabili mediante dichiarazione precompilata, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di **euro 20.000**.



SCHEMA DI SINTESI

Certificazione Unica	Termini di scadenza
Presentazione in via telematica delle certificazioni uniche per redditi dichiarabili mediante dichiarazione precompilata	31 marzo
Rilascio certificazione unica a sostituiti	31 marzo
Presentazione in via telematica delle certificazioni uniche per redditi esenti o non dichiarabili mediante dichiarazione precompilata	2 novembre
Trasmissione con dati corretti per usufruire di sanzione ridotta	60 giorni dal termine del 31 marzo o del 2 novembre

MOD. 770 ►

La trasmissione telematica del Mod. 770 deve essere effettuata entro il 31 ottobre (per il 2020 entro il **2 novembre** cadendo il 31 di sabato).

Di conseguenza, i termini per i relativi ravvedimenti, e per l'eventuale presentazione della dichiarazione da trasmettere **entro 90 giorni** dal termine originario, decorreranno dal 2 novembre (quindi per il 770/2020 i termini per presentare la dichiarazione entro i 90 giorni scadranno il **1° febbraio 2021**).



SCHEMA DI SINTESI

ADEMPIMENTO	SCADENZA
Invio telematico Mod. 770	31 ottobre (2 novembre)
Invio dichiarazione Mod. 770 entro i 90 giorni	1° febbraio 2021

MOD. REDDITI ►

La trasmissione telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare è fissato al **30 novembre**.

Si evidenzia che, per la verifica del termine di presentazione della dichiarazione per i soggetti con periodo d'imposta diverso dall'anno solare, per i redditi dei soggetti IRES (Mod. Redditi SC e Redditi ENC) scade l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art. 2, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni).

Restano, comunque, fermi i termini previsti dagli artt. 5 e 5-bis del D.P.R. n. 322/1998 e successive modificazioni nei casi di liquidazione, trasformazione, fusione o scissione totale. I termini per i relativi **ravvedimenti**, e per l'eventuale presentazione della dichiarazione da trasmettere entro 90 giorni dal termine originario, decorreranno dal 30 novembre (quindi per i Redditi 2020 i termini per presentare la dichiarazione entro i 90 giorni scadranno il **1° marzo 2020**).



SCHEMA DI SINTESI

ADEMPIMENTO	SCADENZA
Invio telematico REDDITI da parte di persone fisiche, società di persone	30 novembre
Invio telematico REDDITI da parte dei soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare	30 novembre
Invio telematico REDDITI da parte dei soggetti IRES con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare	Entro l' ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta
Invio dichiarazione REDDITI entro i 90 giorni	1° marzo (il 28 febbraio cade, infatti, di domenica) in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare

Pagamenti con compensazione

L'art. 3, commi da 1 a 3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (Decreto fiscale 2019), ha introdotto alcune novità in relazione alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono **crediti d'imposta utilizzati in compensazione**. In particolare:

- 1) il comma 1 estende ai crediti utilizzati in compensazione tramite Mod. F24 per **importi superiori a 5.000 euro annui**, relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l'obbligo di **preventiva presentazione** della dichiarazione da cui emerge il credito. Si ricorda, infatti, che in precedenza tale obbligo era previsto solo per l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA;
- 2) il comma 2 amplia il novero delle compensazioni di crediti d'imposta che devono essere effettuate presentando il Mod. F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Più precisamente, deve essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del Mod. F24 anche per l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta e per le compensazioni effettuate dai **soggetti non titolari di partita IVA**.

In proposito, con la risoluzione n. 110/E/2019 vengono forniti i primi chiarimenti e, allo scopo di agevolare l'applicazione delle richiamate disposizioni, nella tabella allegata sono indicati i **codici** utilizzabili in compensazione nel Mod. F24, classificati secondo la natura e la tipologia dei crediti.

Crediti ante 2019

Nella risoluzione sopra citata è stato specificato che, tenuto conto che l'art. 3, comma 3, del D.L. n. 124/2019 prevede che le nuove disposizioni si applichino "ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019", la prescrizione in argomento non si applicherà ai crediti maturati in relazione al periodo d'imposta 2018 per imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP. In particolare, i crediti del **periodo d'imposta 2018** potranno essere compensati, senza l'obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta 2019, all'interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d'imposta precedente dovranno essere **"rigenerati"**.

Consolidato nazionale e mondiale - CNM

Si ricorda che, in caso di obbligo di presentazione del modello di dichiarazione dei redditi del consolidato nazionale e mondiale (CNM), lo stesso deve essere presentato all'Agenzia delle Entrate entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (quindi in caso di coincidenza del periodo d'imposta con l'anno solare entro il **30 novembre**).

La presentazione può avvenire **esclusivamente per via telematica**, direttamente o tramite un intermediario abilitato (soggetto incaricato o società del gruppo) e va presentato dalla società o ente controllante **in forma autonoma**, non potendo essere inserito nel Mod. Redditi 2020 SC.

Visto di conformità

Nel frontespizio di Redditi 2020 la **casella di "Esonero dall'apposizione del visto di conformità"** è stata **spostata** dalla sezione "Visto di conformità" dello scorso anno alla sezione **"Firma della dichiarazione"**; tale casella deve essere barrata nel caso in cui il contribuente sia esonerato dall'apposizione del visto di conformità (art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n. 50/2017).

**Compila**

In particolare, l'art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017 prevede, nei confronti dei **soggetti che applicano gli ISA** e conseguono il livello di affidabilità fiscale individuato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 12 del medesimo articolo, una serie di **benefici** tra cui:

- l'**esonero dall'apposizione del visto di conformità** per la **compensazione di crediti** per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;
- l'**esonero dall'apposizione del visto di conformità** ovvero dalla prestazione della garanzia per i **rimborsi dell'IVA** per un importo non superiore a 50.000 euro annui.

**Attenzione**

L'Agenzia delle Entrate, con circolare 9 settembre 2019, n. 20 ha chiarito che il secondo periodo del comma 1 dell'art. 9-bis prevede che: "Gli indici" ... "rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di cui al comma 11. Pertanto, il riconoscimento dei benefici premiali, a seguito dell'attribuzione del punteggio di affidabilità necessario all'ottenimento degli stessi, è vincolato all'**esito dell'applicazione degli ISA al momento della presentazione della dichiarazione entro i termini ordinari**.

In ogni caso, il raggiungimento di un livello di affidabilità idoneo all'ottenimento di benefici premiali deve ritenersi subordinato alla circostanza che i dati dichiarati dal contribuente ai fini della applicazione degli ISA siano corretti e completi.

Laddove il raggiungimento di una premialità sia l'effetto della dichiarazione di dati incompleti o inesatti non può ritenersi legittimo il godimento di un beneficio."

**Attenzione**

Con interpello n. 31/2020 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente ha diritto ai benefici premiali di cui al comma 11 dell'art. 9-bis anche in base alla **dichiarazione "tardiva" presentata entro novanta giorni** dalla scadenza del termine.

**Sanzioni**

Si rammenta, infine, che l'utilizzo in compensazione di crediti in misura superiore ad **euro 5.000**, senza che sia stato apposto sulla dichiarazione il prescritto visto di conformità, comporta, nei confronti del contribuente, l'applicazione della sanzione prevista nel caso di omesso versamento (pari al **30%** del credito indebitamente utilizzato in compensazione), di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, oltre al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati.

Visto non validamente rilasciato

Già dallo scorso anno le istruzioni per la compilazione del Frontespizio di Redditi, inoltre, riportano le casistiche per le quali il visto di conformità, in base alla normativa e alla prassi vigente, non si considera validamente rilasciato, ovvero:

- 1) il professionista che lo rilascia **non risulta iscritto** nell'elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle competenti Direzioni regionali;
- 2) il professionista che lo rilascia è iscritto nell'elenco di cui al punto 1) ma **non coincide con il soggetto persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione** in via telematica (firmatario della Sezione "Impegno Alla Presentazione Telematica");
- 3) il professionista che lo rilascia è iscritto nell'elenco di cui al punto 1) ma **non risulta "collegato" con l'associazione professionale** o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;
- 4) il professionista che lo rilascia è iscritto nell'elenco di cui al punto 1), ma **non risulta "collegato" con la società partecipata dal Consiglio nazionale, Ordine e Collegio** che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;
- 5) in caso di CAF-imprese, quando il soggetto che lo rilascia **non** corrisponde al **responsabile dell'assistenza fiscale (RAF)** del CAF indicato nella presente Sezione;
- 6) in caso di CAF-imprese, quando il soggetto che lo rilascia corrisponde al responsabile dell'assistenza fiscale (RAF) del CAF indicato nella presente Sezione, ma il **CAF non risulta "collegato" con la società di servizi**, cooperativa o consortile o con il consorzio o l'associazione che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;
- 7) in caso di **associazione sindacale tra imprenditori**, quando il soggetto che lo rilascia **non** risulta **collegato con la società di servizi**, cooperativa o consortile o con il consorzio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica.



Attenzione

In una risposta fornita dall'Agenzia nel corso dell'Incontro con la stampa specializzata del 30 gennaio 2020, è stato chiarito che il visto di conformità è valido anche nel caso di **dichiarazione inviata con il codice "1" (ovvero predisposta dal contribuente)**, a condizione che il professionista che lo appone sia anche quello che invia la dichiarazione e che lo stesso si assuma la responsabilità e il controllo di quanto predisposto dal contribuente. Il dubbio era sorto in seguito ad un precedente chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 99/E del 29 novembre 2019 che aveva chiarito in maniera decisa che "è il soggetto che appone il visto che deve predisporre e trasmettere la dichiarazione". Tale impostazione aveva generato forti dubbi negli operatori circa la validità dei visti già apposti. Con l'ultimo chiarimento, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che anche nell'ipotesi in cui la **dichiarazione** sia stata **già consegnata compilata** dal contribuente e quindi nella casella "impegno a presentare in via telematica la dichiarazione" l'intermediario abbia compilato il codice 1 (dichiarazione predisposta dal contribuente) il visto **è valido se il professionista che lo ha apposto è anche quello che ne cura la trasmissione** telematica del modello e si assume l'onere del controllo e la responsabilità di quanto effettivamente predisposto dal contribuente.

ISA ►

La novità introdotta lo scorso anno (quindi da Redditi 2019) riguarda l'inserimento dei modelli degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (ISA) **in luogo di studi di settore e parametri**. L'introduzione degli ISA per il primo anno ha comportato l'allungamento dei termini di versamento dal 30 giugno al 30 settembre a causa del ritardo nella predisposizione del relativo *software*. I risultati dell'elaborazione degli ISA ha inoltre evidenziato **una serie di problematiche** che potrebbero essere risolte con la prossima campagna dichiarativa. Vi sono stati diversi confronti, tavoli tecnici e proteste per chiedere il rinvio di un anno dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa): per questo bisognerà attendere eventuali interventi da parte del legislatore in accoglimento delle richieste di commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, artigiani e commercianti.

Cosa sono gli ISA

Gli ISA sono un nuovo **strumento di compliance** finalizzato, nell'ambito del percorso di rinnovamento dei rapporti tra cittadini e amministrazione finanziaria, a favorire l'emersione spontanea di basi imponibili, a stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica amministrazione.

Gli ISA rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili.

Il contribuente, tramite l'applicazione degli ISA, può **verificare** in fase dichiarativa, il proprio **grado di affidabilità fiscale** in base al posizionamento su una **scala di valori da 1 a 10** (10 corrisponde al punteggio di massima affidabilità).

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti i seguenti benefici riportati in sintesi:



SCHEMA DI SINTESI

a)	Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive.
b)	Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui .
c)	Esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative (art. 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36- <i>decies</i> dell'art. 2 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148).
d)	Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (art. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all'art. 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
e)	Anticipazione di almeno un anno , con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento (art. 43, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e art. 57, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
f)	Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (di cui all'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Gli indicatori elementari

L'Indice sintetico di affidabilità è la media semplice di **due tipi** di indicatori elementari:

- gli **"indicatori elementari di affidabilità"**, che valutano l'attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale e possono assumere un valore compreso tra 1 e 10;
- gli **"indicatori elementari di anomalia"**, che segnalano situazioni di gravi incongruenze contabili e gestionali o disallineamenti tra dati e informazioni presenti nei diversi modelli di dichiarazione, o che emergono dal confronto con banche dati esterne.

Questi indicatori, che contribuiscono alla determinazione della media dell'indice sintetico solo in presenza dell'anomalia, si distinguono, in base al punteggio che possono assumere, in **due categorie**:

1. indicatori elementari che, in presenza dell'anomalia, assumono un punteggio compreso **tra 1 e 5**. Essi si riferiscono, in particolare, alle fattispecie in cui vengono rilevate situazioni anomale di carattere **contabile o dichiarativo**, modulate in relazione alla loro gravità. Il punteggio 1 rileva la maggiore gravità dell'anomalia, il punteggio 5 la gravità più lieve. Tra gli indicatori elementari di tale tipo rientrano, ad esempio, quelli che rile-

- vano la "Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS", gli indicatori "Incidenza degli accantonamenti", "Incidenza degli oneri finanziari netti" e "Analisi dell'apporto di lavoro delle figure non dipendenti".
2. indicatori elementari che, in presenza dell'anomalia, assumono un punteggio pari a 1. Si tratta di fattispecie dichiarative considerate di **particolare gravità**. Rientrano in queste anomalie, per esempio, quelle relative all'"Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili" e al "Margine operativo lordo negativo", quelle che verificano la plausibilità economica di grandezze come l'"Incidenza degli ammortamenti", l'"Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione finanziaria" e la "Copertura delle spese per dipendente".

Punteggi ISA

Con Provvedimento 10 maggio 2019 sono stati definiti i punteggi per i benefici premiali per il periodo d'imposta 2018, come sotto riportati; si attendono indicazioni per il periodo d'imposta 2019.

I livelli di affidabilità e i benefici premiali per punteggi almeno pari a 8

Per coloro che raggiungono un punteggio **almeno pari a 8** i vantaggi previsti sono i seguenti:

- **esonero dall'apposizione del visto di conformità** per la compensazione dei crediti **fino a 50mila euro** all'anno, maturati sulla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo di imposta 2019;
- esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione del **credito IVA infrannuale** fino a 50mila euro all'anno, maturato nei **primi tre trimestri** del periodo di imposta 2020;
- esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti **fino a 20mila euro** all'anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'I-RAP per il periodo d'imposta 2018 (e, si presume, anche 2019);
- esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019, ovvero, del **credito IVA infrannuale** maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020, per un importo fino a 50mila euro all'anno;
- anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 per l'IVA.

I contribuenti con punteggio pari o superiore a 8 potranno utilizzare in compensazione, senza bisogno di richiedere l'apposizione del visto di conformità, i crediti per un **importo non superiore a 20.000 euro annui** relativi alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive, **a partire dal decimo giorno successivo all'invio del dichiarativo**, con riferimento ai crediti maturati dal 2019.

Le agevolazioni previste per i punteggi di affidabilità da 8,5 e oltre

I contribuenti con livelli di affidabilità almeno pari a 8,5 sono esclusi, inoltre, dagli accertamenti basati sulle **presunzioni semplici** (art. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973, e art. 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972).

Le agevolazioni previste per i punteggi di affidabilità da 9 e oltre

I contribuenti con livelli di affidabilità almeno pari a 9 sono altresì esclusi:

- dall'applicazione della disciplina delle **società non operative** (art. 30 della Legge n. 724/94), anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-*decies* dell'art. 2 del D.L. n. 138/2011;

- dalla **determinazione sintetica del reddito complessivo** (art. 38 del D.P.R. n. 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Punteggi inferiori ad 8

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'attribuzione di un punteggio compreso tra 6 e 7,99 non comporta, di per sé, l'attivazione di un'attività di controllo.



Attenzione

L'Agenzia terrà conto di un **livello di affidabilità minore o uguale a 6** ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, come stabilito dal Provvedimento del 10 maggio 2019.

MOD. IRAP ►

La trasmissione telematica della dichiarazione IRAP da parte delle persone fisiche, società di persone e soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare è fissato al **30 novembre**.

Di conseguenza, i termini per i relativi ravvedimenti, e per l'eventuale presentazione della dichiarazione da trasmettere **entro 90 giorni** dal termine originario, decorreranno dal 30 novembre (quindi per IRAP 2020 i termini per presentare la dichiarazione entro i 90 giorni scadranno il **1° marzo 2021**).



SCHEMA DI SINTESI

ADEMPIMENTO	SCADENZA
Invio telematico Mod. IRAP da parte di persone fisiche, società di persone	30 novembre
Invio telematico IRAP da parte dei soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare	30 novembre
Invio telematico IRAP da parte dei soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare	Entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta
Invio dichiarazione IRAP entro i 90 giorni	1° marzo (il 28 febbraio cade, infatti, di domenica)

Dichiarazione IVA 2020: nuovi quadri VP e VQ

di **Stefano Setti** - *Dottore Commercialista in Milano*

FISCO

ADEMPIMENTO ►	Il quadro VP consente ai soggetti passivi IVA di presentare la LIPE riferita al quarto trimestre 2019 direttamente all'interno della Dichiarazione IVA 2020 (anno imposta 2019). In tal caso la dichiarazione IVA 2020 andrà presentata entro il 2 marzo 2020 (considerato che il 29 febbraio 2020 cade di sabato).
NOVITÀ ►	La Dichiarazione IVA 2020 (anno d'imposta 2019) ha previsto diverse novità, rispetto a quella dell'anno scorso. Tra le novità spicca l'introduzione di due nuovi quadri. Nel dettaglio si tratta del nuovo quadro VP e quadro VQ.
RIFERIMENTI ►	– Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 27 febbraio 2020, n. 81 – Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 15 gennaio 2020 – Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 30 ottobre 2019, n. 449
SOGGETTI INTERESSATI ►	– Quadro VP: soggetti passivi IVA che presentano la dichiarazione IVA ovvero tenuti alla presentazione della LIPE. Tenendo presente che la compilazione di tale quadro è facoltativa, ma qualora compilato (senza presentazione della LIPE) la Dichiarazione IVA 2020 andrà presentata entro il 2 marzo 2020. – Quadro VQ: soggetti passivi IVA che a partire dall'anno d'imposta 2018 hanno omesso di effettuare i versamenti periodici IVA.
PROCEDURE ►	Per la compensazione orizzontale del credito IVA a decorrere dal 24 aprile 2017 è stato ridotto dai precedenti euro 15.000 ad euro 5.000 il limite del credito fiscale (imposte sui redditi, imposte sostitutive, IVA e ritenute alla fonte e IRAP) oltre il quale il contribuente, per procedere alla compensazione in F24, deve richiedere l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione o la relativa attestazione da parte del soggetto preposto al controllo contabile.

ADEMPIMENTO ►

La Dichiarazione IVA 2020 (anno d'imposta 2019) ha previsto diverse novità, tra cui spicca l'introduzione di due nuovi quadri. Nel dettaglio si tratta del nuovo quadro VP e quadro VQ.

Quadro VP

Il nuovo quadro VP ha la stessa funzione del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. LIPE).

Infatti, le istruzioni alla compilazione del nuovo quadro VP prevedono che, per le modalità di compilazione di tale quadro e per l'individuazione dei dati da indicare nei righi che lo compongono, si debbano prendere a riferimento le istruzioni per la compilazione del modello della LIPE.

**Attenzione**

La compilazione del quadro VP è **facoltativa**, infatti, risulta possibile, in alternativa, presentare la LIPE mediante la presentazione del modello approvato dall'Agenzia delle Entrate con Provvedimento direttoriale del 21 marzo 2018.

Così come previsto dalle istruzioni che accompagnano la Dichiarazione IVA 2020, **qualora si decida di compilare il quadro VP, la dichiarazione IVA dovrà essere presentata entro il mese di febbraio**. Considerato che nel 2020, il 29 febbraio cade di sabato, il termine ultimo slitta al 2 marzo 2020.

Invece, il quadro **non** può essere compilato nei casi in cui la dichiarazione sia presentata **successivamente** al citato termine, con la conseguenza che il contribuente, per non incorrere nelle sanzioni, deve aver presentato, in via autonoma, la comunicazione dati del quarto trimestre, il cui termine ultimo di presentazione è fissato, anch'esso, al 29 febbraio (per il 2020 fissato per il 2 marzo 2020).



SCHEMA DI SINTESI

Compilazione del quadro VP in sede di dichiarazione IVA 2020	In tal caso la Dichiarazione IVA 2020 (anno d'imposta 2020) andrà presentata entro il 2 marzo 2020 (considerato che il 29 febbraio 2020 cade di sabato)
Non compilazione del quadro VP in sede di dichiarazione IVA 2020	In tal caso i contribuenti dovranno: – inviare la LIPE del quarto trimestre 2019 entro il 2 marzo 2020 (considerato che il 29 febbraio 2020 cade di sabato); – presentare la Dichiarazione IVA 2020 secondo i termini ordinari, e per meglio dire entro il 30 aprile 2020.

Quadro VQ

Il singolo rigo che compone il quadro VQ è suddiviso in **10 campi**. Secondo le istruzioni che accompagnano il modello di Dichiarazione IVA 2020 i campi vanno così compilati (di seguito i campi principali):

- **campo 1:** va indicato **l'anno d'imposta** cui si riferisce l'IVA periodica non versata. Per quanto riguarda la Dichiarazione IVA 2020 l'anno di riferimento di cui alla colonna 1 del quadro VQ, per quanto riguarda il recupero del credito disconosciuto a seguito di omessi versamenti, non potrà che essere il 2018, primo anno nel quale la mancata effettuazione dei versamenti è andata ad incidere sulla determinazione del credito IVA annuale. Il quadro, tuttavia, dovrà essere comunque compilato anche con riferimento all'anno 2019, nel caso in cui, a seguito di omessi versamenti relativi a tale anno, emerga un **"credito potenziale"**, che dovrà essere gestito negli anni a venire (da riportare nel campo 3);
- **campo 2:** va indicata la **differenza**, se positiva, tra l'IVA periodica dovuta e l'IVA periodica versata, risultante dai campi 2 e 3 del rigo VL30 della dichiarazione annuale relativa all'anno d'imposta indicato nel campo 1. Più semplicemente, la colonna 2 dei rigi del quadro VQ evidenzia l'ammontare dell'IVA dovuta, ma non versata, relativamente all'anno indicato nel campo 1;

- **campo 3:** va indicata la differenza tra il credito esposto nel dichiarativo ed il “credito potenziale”, ovvero il **credito** che sarebbe risultato se tutti i versamenti fossero stati effettuati regolarmente nei tempi previsti. Per quanto riguarda il campo 3, si noti che (correttamente) a dovere essere evidenziata è la differenza tra il credito come risultante dal dichiarativo e il credito potenziale;
- **campo 4:** indicare l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno di cui al campo 1 versata, a seguito di comunicazioni di irregolarità o cartelle di pagamento, fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente. Tale importo emerge dalla somma dei versamenti indicati nei campi 4, 5 e 6 del quadro VQ del modello precedente, riferiti all’anno indicato nel campo 1. Tale campo non deve essere compilato nella Dichiarazione IVA 2020 (in quanto il quadro VQ è di nuova istituzione), ma è utile farne menzione. Infatti, si evidenzia, per esempio, come nel **caso di avviso bonario** sia possibile richiedere di versare l’imposta in modo rateale. Tale rateazione potrebbe interessare più esercizi e di conseguenza la “storia” dei pagamenti avrà rilevanza per la corretta determinazione della riemersione del credito inizialmente negato;
- **campo 5:** indicare in questo campo l’importo di IVA versata, relativo all’anno indicato nel campo 1, a seguito di comunicazione di irregolarità (avviso bonario). Qui dovranno essere indicati i versamenti effettuati con **codice tributo 9001** e anno d’imposta pari a quello del campo 1, effettuati dopo la presentazione della scorsa dichiarazione IVA (diversamente, andavano indicati in essa) e sino alla presentazione della corrente dichiarazione IVA (ovvero i versamenti effettuati dopo il 30 aprile 2019 e fino al 30 aprile 2020), con riferimento all’anno 2018. Come già evidenziato, il campo in esame, così come i successivi 6 e 7, non deve essere compilato se l’anno di riferimento è il 2019, visto che in tale caso i versamenti confluiscono nel quadro VL;
- **campo 6:** in questo campo occorre indicare l’importo di IVA versata, relativo all’anno indicato nel campo 1, a seguito di **notifica di cartella di pagamento**. Il meccanismo è quindi il medesimo del campo 5, solo che in questo caso devono essere indicati i versamenti derivanti da cartelle invece che da avviso bonario;
- **campo 7:** si otterrà il risultato atteso, ovvero l’indicazione dell’ammontare del credito che è maturato nel 2019 per effetto dei versamenti relativi ad IVA pregressa, effettuati in tale anno. L’ammontare del credito recuperabile viene così calcolato: versamenti effettuati, ovvero colonna 5 + colonna 6, meno il maggiore tra (colonna 2 - colonna 3 - colonna 4) e zero. L’importo del credito emerso nel campo 7 andrà, poi, riportato nel **riga VL12, campo 1**.


ESEMPIO

- Omesso versamento IVA del III trimestre 2018: **euro 9.000**
- Credito potenziale IVA che sarebbe maturato in sede di Dichiarazione IVA 2019 (anno d’imposta 2018): **euro 1.000**
- Nel 2019 il contribuente, dopo il 30 aprile 2019, ha ricevuto avviso bonario relativo all’IVA del III trimestre 2018 nell’anno 2019, pagato totalmente entro la presentazione della Dichiarazione IVA 2020 (anno d’imposta 2019)

In base ai dati più sopra riportati il quadro VQ andrà compilato come segue:


Compila

Campo del quadro VQ	Riferimenti da inserire
Campo 1	2018
Campo 2	Euro 9.000 (versamento IVA omesso)
Campo 3	Euro 1.000 (credito potenziale che sarebbe emerso dalla Dichiarazione IVA 2019 – anno imposta 2018)
Campo 4	Da non compilare (riporto quadro VQ anni precedenti)
Campo 5	Euro 9.000 (avviso bonario pagato totalmente)

Campo del quadro VQ	Riferimenti da inserire
Campo 6	Non compilare (cartelle di pagamento)
Campo 7	Credito recuperato = versamenti effettuati (colonna 5 + colonna 6), meno il maggiore tra (colonna 2 – colonna 3 – colonna 4) e zero: $(9.000 + 0) - (9.000 - 1.000) = \text{euro } 1.000$ euro di credito Ovvero il "credito potenziale" diviene credito effettivo a seguito di avvenuto pagamento dell'IVA pregressa

L'importo di euro 1.000 andrà inserito nel **riga VL12**, campo 1 della Dichiarazione IVA 2020 (anno imposta 2019).

NOVITÀ

Nella Dichiarazione IVA 2020 (anno d'imposta 2019) sono stati introdotti due nuovi quadri e nel dettaglio il quadro VP ed il quadro VQ.

Nel dettaglio:

- **il nuovo quadro VP** è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà (quindi, **non obbligato**) prevista dal del D.L. n. 78/2010 (art. 21-*bis*, comma 1-*bis*) di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2019. Al riguardo, le istruzioni che accompagnano il nuovo modello di dichiarazione IVA 2020, precisano che in tal caso la dichiarazione annuale dovrà essere presentata entro il mese di febbraio 2020 (considerato che il 29 febbraio 2020 cade di sabato, l'invio andrà effettuato entro il 2 marzo 2020);
- **il nuovo quadro VQ** consente la possibilità di evidenziare e scomputare crediti d'imposta che emergono per effetto del **pagamento "non spontaneo"**, per meglio dire a seguito di comunicazioni di irregolarità o di cartelle, di debiti periodici pregressi. Tenendo, comunque, presente che in tale quadro VQ potrà essere evidenziato in ogni caso il credito che si sarebbe generato se i versamenti periodici fossero stati effettuati correttamente. Ciò premesso, risulta opportuno ricordare che, a partire dalla scorsa dichiarazione - modello IVA 2019, anno d'imposta 2018 - era possibile incorrere nell'azzeramento o nella riduzione del credito potenzialmente spettante, in presenza di mancati versamenti IVA, periodici o a titolo di acconto. Con risposta a interpello 30 ottobre 2019, n. 449, l'Agenzia delle Entrate aveva anticipato che il recupero del credito potenziale, reso possibile dal riversamento dell'imposta, sarebbe avvenuto mediante la compilazione di uno specifico quadro in dichiarazione annuale. Le istruzioni fornite, illustrano ora il quadro d'insieme, chiarendo che, laddove l'importo inizialmente omesso sia stato versato dopo la presentazione della Dichiarazione IVA 2019, ed entro la presentazione della dichiarazione IVA 2020, il corrispondente credito potrà essere integralmente recuperato mediante la compilazione del quadro VQ - Versamenti periodici omessi del modello IVA 2020. Più complessa, invece, è la situazione nel caso in cui i pagamenti siano stati rateizzati lungo un arco temporale più esteso; in questo caso, infatti, il recupero del credito sarà posticipato al completamento del piano di rateazione e, tuttavia, resta indispensabile la compilazione del quadro VQ lungo tutto il lasso temporale durante il quale i pagamenti vengono effettuati.



Attenzione

In tema di nuovo quadro VQ, l'Agenzia delle Entrate con la **risposta ad istanza di interpello n. 81 del 27 febbraio 2020**, confermando quanto già contenuto nella precedente risposta ad **istanza di interpello n. 449 del 30 ottobre 2019**, ha chiarito che **in caso di rateazione degli esiti del controllo automatizzato** derivanti dal mancato versamento dell'IVA periodica, **il credito IVA da versamenti omessi si costituisce nel momento e nella misura in cui vengono effettuati i pagamenti**, anche se a distanza di anni. La risposta n. 81/2020 ha, inoltre, ricordato che:

- **nel quadro VL** della dichiarazione IVA non devono essere considerati i versamenti periodici omessi, ma si tiene conto esclusivamente dell'IVA periodica versata, anche a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972;
- in quest'ultimo caso, se i versamenti sono effettuati in forma rateale, occorre indicare la quota parte d'imposta corrisposta fino alla data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine ordinario previsto per la presentazione della stessa;
- il **pagamento delle rate successive**, nel corso degli anni corrispondenti al piano di rateazione, comporterà l'emersione di un credito IVA da indicare nella dichiarazione annuale, **nuovo quadro VQ**, di ciascun anno di riferimento, per consentire la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei. Tale importo, che confluirà nel **rigo VL12**, concorrerà alla determinazione del credito IVA annuale.



Attenzione

Per completezza di trattazione si segnala che il nuovo modello di Dichiarazione IVA 2020, oltre ai due nuovi quadri VP e VQ, ha previsto le seguenti **novità**:



SCHEMA DI SINTESI

Modello Dichiarazione IVA 2020: novità aggiuntive

- **frontespizio**: nel riquadro "Firma della dichiarazione" è stata introdotta la casella "Esonero dall'apposizione del visto di conformità" per i contribuenti che hanno applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per le compensazioni o per i rimborsi per un importo non superiore ad euro 50.000 annui;
- **quadro VA**: nella sezione 2 il rigo VA11 è stato denominato "Gruppo IVA art. 70-bis" ed è riservato ai contribuenti che a partire dal 1° gennaio 2020 partecipano a un Gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis ss. Tenendo presente che la casella 1 va barrata per comunicare che si tratta dell'ultima dichiarazione annuale IVA precedente l'ingresso nel Gruppo IVA;
- **quadro VE**: nella sezione 1, rigo VE3, è stata introdotta l'indicazione delle operazioni attive con percentuale di compensazione del 6%;
- **quadro VF**: simmetricamente al quadro VE, nella sezione 1, rigo VF4, è stata introdotta l'indicazione delle operazioni passive con percentuale di compensazione del 6%. Inoltre, il rigo VF16, dal 2020, è costituito da 2 campi, il campo 1 contiene gli acquisti non imponibili, non soggetti e relativi ad alcuni regimi speciali mentre il campo 2 riguarda gli acquisti esenti e le importazioni non soggette;
- **quadro VX**: nel rigo VX4, campo 4, è stato eliminato il codice 9 dello scorso anno riguardante una fattispecie non più in vigore. Inoltre, nel campo 7, è stato eliminato il codice 5 dello scorso anno riguardante una fattispecie non più in vigore;
- **quadro VO**: nella sezione 3, è stato previsto il nuovo rigo VO35, riservato ai soggetti che esercitano l'attività enoturistica e comunicano di aver optato per l'applicazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari;
- **prospetto IVA 26/PR**: nel quadro VS, campo 8, il codice 3 quest'anno deve essere utilizzato se la controllata ha applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze, è esonerata dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi per un importo non superiore ad euro 50.000.

SOGGETTI INTERESSATI ►

Sono interessati alla compilazione del:

- **quadro VP** i soggetti passivi IVA che presentano la dichiarazione IVA ovvero tenuti alla presentazione della LIPE. Tenendo presente che la compilazione di tale quadro è facoltativa, ma qualora compilato (senza presentazione della LIPE) la Dichiarazione IVA 2020 andrà presentata entro il 2 marzo 2020;
- **quadro VQ** i soggetti passivi IVA che a partire dall'anno d'imposta 2018 hanno omesso di effettuare i versamenti periodici IVA.

PROCEDURE ►

Compensazione orizzontale e credito IVA

L'art. 3 del D.L. n. 50/2017 ha introdotto, dal 24 aprile 2017, delle regole maggiormente restrittive per l'utilizzo in compensazione c.d. "orizzontale" dei crediti fiscali (imposte sui redditi, IRAP e IVA).

A decorrere dal 24 aprile 2017 è stato **ridotto dai precedenti euro 15.000 ad euro 5.000** il limite del credito fiscale (imposte sui redditi, imposte sostitutive e ritenute alla fonte e IRAP) oltre il quale il contribuente, per procedere alla compensazione in F24, deve richiedere l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione o la relativa attestazione da parte del soggetto preposto al controllo contabile.

Dal 24 aprile 2017:

- **l'obbligo di apposizione del visto di conformità** per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le *start-up* innovative di cui all'art. 25 del D.L. n. 179/2012, per il periodo di iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese) grava sui contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito **sia annuale sia infrannuale IVA**. Di conseguenza, il visto va apposto sulla dichiarazione IVA o sull'istanza di rimborso infrannuale. In tal caso la trasmissione telematica dei Mod. F24, recanti compensazioni di crediti IVA che superano l'importo annuo di 5.000 euro, può essere effettuata decorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o del modello TR da cui emerge il credito;
- nei casi di utilizzo dei crediti in compensazione **in violazione** degli adempimenti relativi al visto di conformità o della sottoscrizione da parte dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione di crediti che emergono da dichiarazioni o istanze con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l'Amministrazione procede al **recupero dei crediti e dei relativi interessi**, nonché all'irrogazione delle **sanzioni**.

La risoluzione 4 maggio 2017 n. 57/E ha chiarito che per le dichiarazioni presentate senza il visto di conformità prima del 23 aprile 2017 verranno applicate le regole precedenti. Le nuove regole valgono, quindi, per le dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017.

Crediti IVA annuali

A decorrere dal 24 aprile 2017, la compensazione dei crediti IVA per oltre 5.000 euro annui può avere luogo decorsi **10 giorni** dalla presentazione della dichiarazione annuale, utilizzando esclusivamente gli appositi servizi telematici forniti dall'Amministrazione finanziaria.



Attenzione

Il tetto di euro 5.000 è riferito **all'anno di maturazione del credito e non all'anno solare di utilizzo in compensazione** ed è calcolato **distintamente** per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o trimestrale).

Se il contribuente intende compensare importi superiori ad euro 5.000, scatta l'ulteriore vincolo del visto di conformità sulla dichiarazione annuale (o della sottoscrizione aggiuntiva dell'organo di controllo contabile). In caso di presentazione di più dichiarazioni per lo stesso anno (correttive o integrative), il tetto di riferimento è quello dell'ultima dichiarazione.

Il visto di conformità omesso nella dichiarazione originaria può essere apposto nella dichiarazione correttiva/integrativa, da presentare al più tardi nei novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

Crediti IVA trimestrali

I contribuenti in possesso dei requisiti per chiedere il rimborso infrannuale possono, **in alternativa**, effettuare la **compensazione dell'eccedenza IVA con i versamenti da effettuare con il Mod. F24**, presentando l'apposita istanza, con il modello IVA TR, all'Ufficio competente in via telematica, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Quindi, in caso di eccedenze scaturenti dal modello IVA TR, le compensazioni potranno essere effettuate solo successivamente alla presentazione dell'istanza.

Anche per i crediti infrannuali è possibile effettuare la compensazione di importo inferiore al

“tetto” di euro 5.000 senza attendere 10 giorni a quello di presentazione dell’istanza (circolare n. 1/E/2010).



Attenzione

Risulta, opportuno, ricordare che l’art. 31 del D.L. n. 78/2010 ha stabilito, a partire dal 1° gennaio 2011, **l'impossibilità di compensare crediti erariali, attraverso il Mod. F24, se sussistono debiti della stessa specie iscritti a ruolo, scaduti, per un importo complessivo superiore a euro 1.500,00**. In caso di violazione del divieto, per cui si viene a compensare un credito di natura erariale in presenza di un’iscrizione a ruolo di un’imposta erariale per cui sono scaduti i termini di pagamento, di ammontare superiore a euro 1.500,00, si applica una **sanzione pari al 50%** di quest’ultimo, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. Tenendo, comunque, presente che la sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa.

LIBRI

Valutazione d'azienda

di S. Pozzoli

V Edizione, Ipsoa Editore, 2019, pagg. 340, € 90,00



Il testo affronta, riferendosi anche alle indicazioni dell'Organismo Italiano di Valutazione, tutti i metodi di valutazione più noti, sia quelli che si fondano sui risultati attesi, sia quelli di mercato, fornendo non solo una puntuale indicazione sul significato teorico dei vari approcci ma evidenziandone, con esempi e casi, la concreta applicazione e cercando di fornire risposte pratiche a chi debba redigere, in tempi ragionevoli e con il dovuto rigore, una valutazione d'azienda.

Questa nuova edizione si è arricchita di approfondimenti su questioni specifiche, come la determinazione del terminal value o i premi di maggioranza ed i vari “sconti” che è necessario applicare ad una società o alle sue quote di partecipazione.

Il CD-ROM

Il Cd contiene una applicazione Excel che permette di poter realizzare con semplicità un business plan, utile a misurare i flussi finanziari e reddituali futuri dell'azienda, nel caso in cui non si disponga di un adeguato piano di impresa. Ancora, il programma consente di determinare il valore d'azienda attraverso i principali criteri di stima illustrati nel testo.

Per informazioni o per l'acquisto:

- **Servizio Informazioni Commerciali Ipsoa**
Tel. 02.82476794 - fax 02.82476403
- **Agenzie Ipsoa di zona**
(www.ipsoa.it/agenzie)
- **www.shopwki.it**

Bonus Mezzogiorno: chiarimenti sul modello rettificativo della comunicazione

di Filippo Gagliardi - *Esperto fiscale*

FISCO

AGEVOLAZIONE ►

La Legge di stabilità per il 2016 ha introdotto una agevolazione diretta a favorire gli investimenti destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo (c.d. *Bonus Mezzogiorno*).

Il beneficio fiscale è riconosciuto a favore delle imprese che effettuano investimenti nel Mezzogiorno mediante l'acquisizione di talune tipologie di beni strumentali nuovi - impianti, macchinari, attrezzature varie - destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni sopra richiamate.

NOVITÀ ►

L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulle modalità di fruizione del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, in relazione alla presentazione del modello rettificativo della comunicazione (Mod. CIM) necessario per beneficiare dell'agevolazione fiscale.

In particolare, i dubbi sono sorti in quanto alcuni contribuenti, che non sono riusciti a rispettare la cadenza temporale degli investimenti programmati, hanno presentato istanza d'interpello per sapere se fosse necessario inviare una comunicazione rettificativa con la corretta esposizione della cadenza temporale degli investimenti.

RIFERIMENTI ►

- Agenzia delle Entrate, risposta a consulenza giuridica 3 febbraio 2020, n. 1
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 319
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi da 98 a 108

SOGGETTI INTERESSATI ►

Il credito d'imposta spetta alle piccole, alle medie e alle grandi imprese, così come definite nella raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003.

SCADE ►

La Legge di bilancio per il 2020 ha prorogato di un anno il beneficio fiscale, estendendolo agli investimenti effettuati sino al 31 dicembre 2020.

AGEVOLAZIONE ►

La Legge di stabilità per il 2016 ha introdotto una agevolazione diretta a favorire gli investimenti destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni **Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo** (c.d. *Bonus Mezzogiorno*).

In cosa consiste

Il beneficio fiscale è riconosciuto a favore delle imprese che effettuano investimenti nel Mezzogiorno mediante l'acquisizione di talune tipologie di **beni strumentali nuovi** - impianti, macchinari, attrezzature varie - destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni sopra richiamate.

A partire dal 1° marzo 2017, è stato previsto l'aumento del credito d'imposta, nella misura del **25%** per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e del **10%** per le grandi imprese situate nelle aree ammissibili delle Regioni Abruzzo e Molise.

Le intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese (25% - 10%) possono essere maggiorate di un massimo di **20 punti percentuali** per le **piccole imprese** e di un massimo di **10 punti percentuali** per le imprese di **medie dimensioni**.

Pertanto, le percentuali massime applicabili, determinate in funzione della tipologia di impresa e del territorio ove insistono gli investimenti agevolati, sono:



SCHEMA DI SINTESI

	Piccole imprese	Medie imprese	Grandi imprese
Campania	45%	35%	25%
Puglia	45%	35%	25%
Basilicata	45%	35%	25%
Calabria	45%	35%	25%
Sicilia	45%	35%	25%
Sardegna	45%	35%	25%
Abruzzo	30%	20%	10%
Molise	30%	20%	10%

NOVITÀ ►

Con la **risposta a consulenza giuridica n. 1 del 3 febbraio 2020**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulle modalità di fruizione del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno.

La risposta pubblicata è stata resa a seguito di chiarimenti richiesti da un ordine professionale in relazione alla **presentazione del modello rettificativo della comunicazione (Mod. CIM)** necessaria per beneficiare dell'agevolazione fiscale.

In particolare, i dubbi sono sorti in quanto alcuni contribuenti, che non sono riusciti a rispettare la cadenza temporale degli investimenti programmati, hanno presentato istanza d'interpello ad una Direzione Regionale per sapere se fosse necessario inviare una comunicazione rettificativa con la corretta esposizione della cadenza temporale degli investimenti.

Il caso oggetto di interpello

Al fine di sciogliere i suddetti dubbi, l'ordine professionale, con la richiesta di consulenza giuridica in argomento, ha chiesto di sapere se:

- 1) l'invio di istanza di rettifica del modello CIM, con l'indicazione di **importi pari o minori** rispetto alla comunicazione originaria, faccia venir meno il diritto alla fruizione del credito di imposta già attribuito o pregiudichi l'assegnazione delle somme già complessivamente stanziare, salva la diversa modulazione tra le diverse annualità;
- 2) il contribuente mantiene la validità del certificato emesso nel caso in cui l'attribuzione del credito di imposta sia avvenuta dietro **rilascio di certificato antimafia** e non con condizione risolutiva;
- 3) si applicano alle **compensazioni** del credito di imposta effettuate in base all'avanzamento del-

l'investimento indicate "**a consuntivo**" nel quadro RU della dichiarazione dei redditi le sanzioni previste per gli utilizzi indebiti;

4) in relazione alle compensazioni già effettuate sulla base delle comunicazioni originarie in cui l'anno di sostenimento dei costi non coincide con l'anno di attribuzione del credito di imposta, sarà possibile trasmettere, successivamente alla presentazione dell'istanza di rettifica del modello CIM, un Mod. F24 rettificativo per **modificare l'anno di riferimento**.

Quesito n. 1

In merito al quesito n. 1), l'Agenzia distingue il caso in cui gli investimenti originariamente programmati vengono poi integralmente ovvero parzialmente traslati in avanti.

In caso di **traslazione totale** degli investimenti agli anni successivi, ma comunque entro il 31 dicembre 2020, restano valide le indicazioni fornite con la risoluzione n. 39/E/2019. In particolare, il contribuente, una volta inviato il modello di rettifica, dovrà attendere la **relativa ricevuta** da parte dell'Agenzia e solo successivamente potrà utilizzare il credito d'imposta, esponendo nel Mod. F24 l'anno in cui gli investimenti vengono effettivamente realizzati.

Nell'ipotesi di investimenti traslati **solo in parte** al periodo d'imposta successivo, la presentazione dell'istanza di rettifica del modello CIM, finalizzata a comunicare che parte degli investimenti programmati sono traslati agli anni successivi, non determina **alcun effetto** sulla quota di credito maturata che è rappresentata esclusivamente da quella corrispondente agli investimenti già realizzati.

Restano, pertanto, valide le compensazioni dei crediti maturati nei periodi d'imposta precedenti alla rettifica, in presenza dell'avvenuta ricezione della originaria ricevuta attestante la fruibilità, sempre nei limiti degli investimenti realizzati. La quota di credito oggetto di rettifica in conseguenza della riprogrammazione degli investimenti, invece, è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della nuova ricevuta attestante la fruibilità del credito.



Attenzione

In entrambe le ipotesi - traslazione integrale o parziale degli investimenti originariamente programmati - la presentazione di una comunicazione rettificativa **non incide sul diritto alla fruizione del credito** che resta subordinato all'effettivo realizzo degli investimenti.

Quesito n. 2

In riferimento al quesito n. 2), l'Agenzia ritiene che, in caso di comunicazione rettificativa o di nuova istanza relativa ad un **ulteriore investimento**, qualora sia già presente l'informazione antimafia liberatoria sulla prima istanza, non sia necessaria una nuova consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA) a condizione che il nulla osta sia in corso di validità (un anno dall'acquisizione) e il quadro C (elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia) delle due istanze - originaria e rettificativa - sia identico.

Quesito n. 3

In merito al quesito relativo all'applicazione di **sanzioni** sulle compensazioni del credito d'imposta, l'Agenzia chiarisce che nelle ipotesi in cui si tenti di utilizzare in compensazione un ammontare di credito d'imposta eccedente l'importo previsto e autorizzato sulla base del Mod. CIM originario, le procedure informatiche in via automatica procedono allo **scarto del Mod. F24**.

L'Agenzia precisa, altresì, che nell'ipotesi in cui, in mancanza della presentazione della rettifica del Mod. CIM originario, un contribuente avesse utilizzato, successivamente al momento di effettuazione dell'investimento, il credito d'imposta qui in commento, utilizzando come anno di investimento quello originario:



ESEMPIO

Nel caso in cui l'investimento da CIM originario era previsto nell'anno 2017, ma è stato effettuato nel 2018; successivamente a tale momento, ma prima di aver rettificato il CIM, viene utilizzato il credito maturato, compilando il Mod. F24 con l'indicazione dell'anno 2017.

non si applicheranno sanzioni alla rettifica operata dal contribuente al modello F24, successiva alla presentazione del nuovo Mod. CIM.

Quesito n. 4

L'Agenzia precisa, infine, che, nei limiti dell'ammontare del credito d'imposta maturato nei singoli periodi d'imposta, i Mod. F24 dovranno essere compilati in coerenza con i dati relativi alla effettiva dinamica degli investimenti comunicati con l'istanza di rettifica.

La rettifica dell'anno di riferimento indicato nel Mod. F24 in corrispondenza del credito compensato può essere richiesta nel caso in cui, per **errore materiale** di compilazione dello stesso Mod. F24, tale parametro non corrisponda all'anno in cui è stato effettivamente realizzato l'investimento agevolato.

SOGGETTI
OBBLIGATI ►

Il credito d'imposta spetta alle **piccole**, alle **medie** e alle **grandi imprese**, così come definite nella raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.

SCADE ►

La Legge di bilancio per il 2020 ha prorogato di un anno il beneficio fiscale, estendendolo agli investimenti effettuati **sino al 31 dicembre 2020**.

LIBRI

Fringe benefits e Piani di welfare

1 Edizione, Ipsoa Editore, 2017, pagg. 560, € 40,00



In questo volume sono esaminati i "Fringe benefits" e i "Piani di welfare" sotto diversi aspetti:

- l'analisi delle fasi di costruzione di un "Piano" (chi, cosa, come);
 - la valutazione della convenienza economica rispetto ad un normale aumento di retribuzione;
 - la disciplina fiscale - diretta e indiretta
 - di ogni singolo "benefit" maggiormente in uso;
 - la conversione dei premi di produttività.
- Tutti temi sviluppati sia per l'azienda datore di lavoro, sia per il dipendente beneficiario.

Particolare attenzione viene rivolta, per ciascun "benefit", alla disciplina giuslavoristica e alle implicazioni sulla retribuzione corrente e sugli istituti retributivi differiti.

Infine, viene analizzata anche la problematica della valutazione economica dei "benefits" nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro, tema particolarmente delicato e oggetto quasi sempre di forti scontri tra aziende e dipendente, con la proposizione di una metodologia estimativa analitica che trae fondamento e spunto da un'analisi della principale giurisprudenza di merito e di legittimità.

Per informazioni e acquisti

- **Servizio Informazioni Commerciali Ipsoa**
Tel. 02.82476794 - fax 02.82476403
- **Agenzie Ipsoa di zona**
(www.ipsa.it/agenzie)
- **shopwki.it**

Ritenute negli appalti: l'importanza del DURF

di **Paolo Parisi** - *Avvocato Tributarista e Docente di Diritto Tributario SNA*
e **Paola Mazza** - *Dottore commercialista e pubblicista*

SOCIETÀ'

ADEMPIMENTO ►	Il committente, nell'ipotesi in cui affidi ad un'impresa l'esecuzione di un'opera o di un servizio, è tenuto a verificare l'avvenuto versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e assimilati impiegati nell'opera o nel servizio.
NOVITÀ ►	La disciplina introdotta dispone che il committente, sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato, che affida ad un'impresa l'esecuzione di un'opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla: – copia delle deleghe di pagamento; – elenco nominativo di tutti i lavoratori.
RIFERIMENTI ►	– Agenzia delle Entrate circolare 12 febbraio 2020 n. 1/E; – Agenzia delle Entrate Provvedimento 6 febbraio 2020; – Agenzia delle Entrate risoluzione 23 dicembre 2019, n. 108; – D.L. 26 ottobre 2019, n. 124; – D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175; – D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
SOGGETTI INTERESSATI ►	Risultano coinvolti dalle nuove norme le opere effettuate tramite: – contratti di appalto; – contratti di subappalto; – contratti di affidamento a soggetti consorziati; – rapporti negoziali comunque denominati.
PROCEDURE ►	La nuova normativa presuppone che oltre al superamento della soglia di euro 200.000, i citati contratti devono essere caratterizzati da: – prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente; – utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.
DECORRENZA ►	Le disposizioni in commento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le nuove regole si applicano con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 e quindi, trovano la prima applicazione relativamente ai versamenti che dovevano essere eseguiti nel mese di febbraio 2020.
CASI PARTICOLARI ►	1) Derghe alla disciplina: l'importanza del rilascio del DURF La disciplina in commento non trova applicazione qualora le imprese appaltatrici/affidatarie o subappaltatrici, comunichino al committente, allegando una specifica certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente, di determinati requisiti.

ADEMPIMENTO ►

Il committente, nell'ipotesi in cui affidi ad un'impresa l'esecuzione di un'opera o di un servizio, è tenuto a verificare l'avvenuto versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e assimilati impiegati nell'opera o nel servizio.

NOVITÀ ►

L'Agenzia delle Entrate ha reso i primi chiarimenti sulle modalità operative con specifici e diversi esempi (circolare 12 febbraio 2020 n. 1/E).

In cosa consiste

La disciplina introdotta dispone che il committente, sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato, che affida ad un'impresa l'esecuzione di un'opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo **superiore a 200.000 Euro**, è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla:

- **copia delle deleghe di pagamento** relative al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente/assimilati e dell'addizionale regionale/comunale IRPEF trattenute dall'impresa appaltatrice/affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera/servizio;
- **elenco nominativo di tutti i lavoratori**, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

SOGGETTI
INTERESSATI ►

Risultano coinvolti dalle nuove norme le opere effettuate tramite:

- contratti di **appalto**;
- contratti di **subappalto**;
- contratti di **affidamento** a soggetti **consorzati**;
- **rapporti negoziali** comunque denominati.

PROCEDURE ►

Si tenga presente che la nuova normativa presuppone che oltre al superamento della soglia di euro 200.000, i citati contratti debbano essere caratterizzati da:

- prevalente utilizzo di **manodopera** presso le sedi di attività del committente;
- utilizzo di **beni strumentali** di proprietà del committente.



SCHEMA DI SINTESI

**Prevalente utilizzo di manodopera**

I contratti con "prevalente utilizzo di manodopera" sono quelli labour intensive che riguardano, prevalentemente, i **settori della logistica**, dei **servizi alle imprese**, nonché nei **settori alimentare e meccanica**: settori in cui sono stati evidenziati maggiormente i comportamenti che la disposizione normativa in esame intende contrastare.



SCHEMA DI SINTESI

**Attenzione**

Il prevalente utilizzo della manodopera deve essere riferito a tutte le tipologie di contratti sopra menzionati.

Al fine di determinare la prevalenza, occorrerà, quindi, fare riferimento al numeratore alla retribuzione lorda riferita ai soli percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato mentre al denominatore al prezzo complessivo dell'opera (o dell'opera e del servizio in presenza di contratti misti).

**Calcola**

$$\frac{\text{retribuzione lorda dei soli percettori reddito di lavoro dipendente e assimilato}}{\text{prezzo complessivo dell'opera}}$$

La prevalenza si intenderà superata nel caso in cui il rapporto tra numeratore e denominatore sarà **superiore al 50%**.

**Attenzione**

Per "manodopera" si deve intendere tutta la manodopera per cui vige l'obbligo di applicazione e versamento delle ritenute fiscali; tale obbligo ricorrerà non solo quando il lavoratore è inquadrato come lavoratore dipendente o in una delle categorie di soggetti che percepiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ma anche nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia un formale inquadramento lavorativo differente (ad esempio, di lavoro autonomo), ma nei fatti presti attività di lavoro dipendente presso il committente.

Il concetto di "manodopera" ricomprende tutte le tipologie di lavoro: manuale e intellettuale.

Utilizzo presso le sedi di attività del committente

Il prevalente utilizzo della manodopera deve avvenire "presso le sedi di attività del committente". Le sedi di attività del committente coincidono con tutte le sedi destinate allo svolgimento della sua attività imprenditoriale o agricola o professionale. Vi rientrano, tra le altre, la sede legale, le sedi operative, gli uffici di rappresentanza, i terreni in cui il committente svolge l'attività agricola, i cantieri, le piattaforme e ogni altro luogo comunque riconducibile al committente destinati allo svolgimento dell'attività d'impresa, agricola o professionale.



SCHEMA DI SINTESI



Utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma

Il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente deve altresì avvenire “con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma”. I beni strumentali saranno ordinariamente macchinari e attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi, ma ciò non esclude che siano utilizzate altre categorie di beni strumentali. La riconducibilità dei beni strumentali ai committenti potrà avvenire a qualunque titolo giuridico:

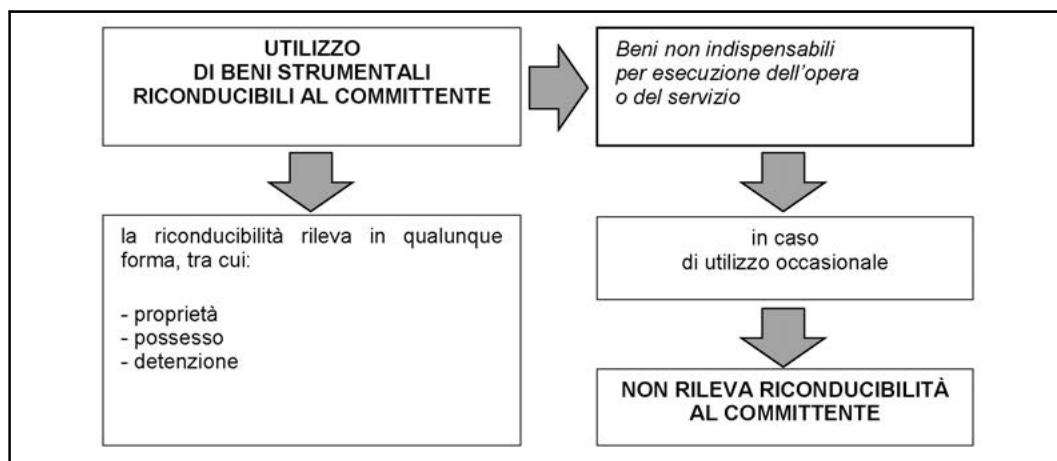
- **proprietà;**
- **possesso;**
- **detenzione.**

È disposto, in ogni caso, che i beni strumentali non siano viceversa esclusivamente riconducibili a qualunque titolo giuridico agli appaltatori, ai subappaltatori, agli affidatari e agli altri soggetti che hanno rapporti negoziali comunque denominati.

Qualora i lavoratori utilizzino i beni strumentali riconducibili agli appaltatori, ai subappaltatori, agli affidatari o agli altri soggetti che hanno rapporti negoziali, comunque denominati, necessari per l'esecuzione della specifica opera o servizio commissionati, l'occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente o l'utilizzo di beni strumentali del committente, non indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del servizio, **non comportano il ricorrere della condizione di applicabilità in esame.**



SCHEMA DI SINTESI



Versamento delle ritenute

Il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice/affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinti Mod. F24 per ciascun committente, senza possibilità di compensazione. A tal proposito si segnala che l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 109/2019, ha istituito il **codice identificativo "09", denominato "Committente"**, da utilizzare per consentire all'impresa di effettuare i versamenti delle ritenute riguardanti un determinato committente. Nel documento di prassi l'Agenzia sottolinea l'importanza della corretta compilazione della sezione "Contribuente" del Mod. F24, in cui dovrà essere indicato:

- nel campo "**codice fiscale**", il codice fiscale dell'impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell'impresa subappaltatrice, tenuta al versamento;
- nel campo "**Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare**", il codice fiscale del soggetto committente;
- nel campo corrispondente "**codice identificativo**" il valore 09, specifico per il committente.



Attenzione

Si ricorda che nel testo ante modifiche era previsto l'obbligo per il committente del versamento delle ritenute, senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie, in tutti i casi di affidamento di un'opera o un servizio. La risoluzione n. 108/2019 ha chiarito che la modalità di versamento delle ritenute in modo separato per ogni committente è richiesta per permettere al committente di svolgere la funzione di controllo finalizzata a verificare il versamento delle ritenute. Secondo il documento di prassi citato il committente dovrà verificare il versamento delle ritenute sulla base dei dati inviati dall'impresa (indicati nella seguente sezione), quindi le ore lavorative, la remunerazione e le ritenute operate dell'impresa.

Dati da comunicare al committente

Le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici devono, **entro 5 giorni** lavorativi successivi alla scadenza del versamento, trasmettere al committente e, le imprese subappaltatrici anche all'impresa appaltatrice:

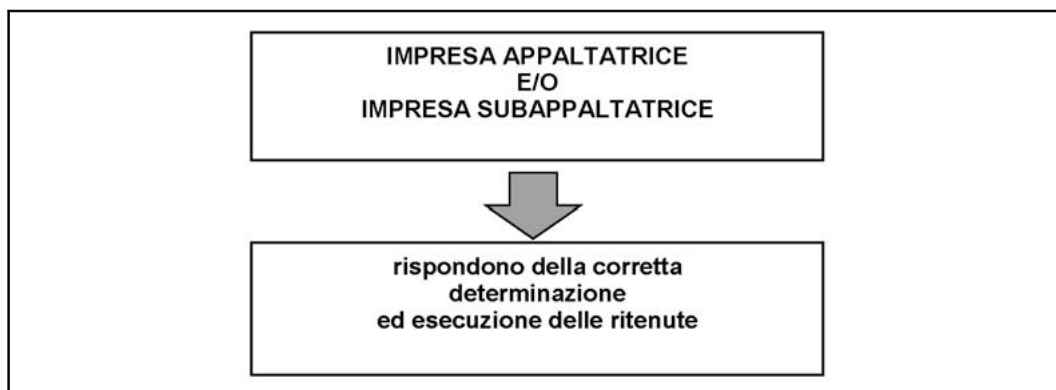
- i **Mod. F24** relativi al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente/assimilati e dell'addizionale regionale/comunale IRPEF trattenute dall'impresa appaltatrice/affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera/servizio;
- un **elenco nominativo di tutti i lavoratori**, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione delle opere/servizi affidati dal committente con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Sospensione del pagamento dei corrispettivi pattuiti

Il committente ha l'obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancato adempimento da parte della stessa degli obblighi di trasmissione della documentazione/dati sopra elencati o nel caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali. L'impresa appaltatrice e/o subappaltatrice è responsabile per la corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute alla fonte.



SCHEMA DI SINTESI



In particolare, la norma prevede che nel caso in cui entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute, sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente quanto sopra precisato, il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria **sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa**. Il committente, in questo caso, deve comunicare le inadempienze **entro 90 giorni** all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

**Attenzione**

In tali casi risulta **preclusa all'impresa appaltatrice/affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso**, fino a quando non sia stato effettuato il versamento delle ritenute.

Disciplina sanzionatoria per il committente

È previsto che venga comminata una specifica sanzione per il mancato adempimento da parte del committente degli obblighi previsti sopra. Infatti, in caso di inottemperanza ai predetti obblighi, il committente è obbligato al pagamento di una **somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice/affidataria o subappaltatrice** per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Divieto di compensazione per contributi previdenziali e assistenziali

Le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici **non possono avvalersi dell'istituto della compensazione** quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

**Attenzione**

Tale esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi maturati nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

DECORRENZA ►

Le disposizioni in commento si applicano a decorrere **dal 1° gennaio 2020**. Con la risoluzione n. 108/2019 l'Agenzia ha chiarito che le nuove regole si applicano con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 e quindi, trovano applicazione anche relativamente ai versamenti che dovevano essere eseguiti nel mese di febbraio 2020, perfino con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.

CASI PARTICOLARI ►

1) Deroche alla disciplina: l'importanza del rilascio del DURF

La disciplina in commento non trova applicazione qualora le imprese appaltatrici/affidatarie o subappaltatrici, comunichino al committente, allegando una specifica certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (**DURF**), la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente, dei seguenti requisiti:

- **essere in attività da almeno 3 anni**, in regola con gli obblighi dichiarativi, e aver eseguito nel corso dei periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel Conto fiscale per un importo **non inferiore al 10%** dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- **non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito** affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi **superiori a 50.000 euro** per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Si tenga presente che la certificazione è messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate ed ha valenza di **4 mesi** dalla data del rilascio.

La predetta certificazione è messa a disposizione dell'impresa o di un suo delegato, a partire **dal terzo giorno lavorativo di ogni mese**, da parte di un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale dell'impresa. Per i soggetti grandi contribuenti il certificato è messo a disposizione presso le Direzioni regionali, competenti. Il certificato **ha una durata di quattro mesi** dalla data del rilascio, superati i quali le predette imprese devono acquisire un nuovo certificato.

LIBRI

Tesoreria aziendale

di Fabrizio Masinelli e Davide Giovanelli

II Edizione, Ipsoa Editore, 2018, pagg. 425, € 40,00



Il volume esamina nel dettaglio le problematiche della professione del tesoriere. Esse si affiancano a quelle del Direttore Amministrativo e Finanziario ma hanno un taglio decisamente più operativo. Vengono analizzati, tra i vari argomenti:

- il ruolo del tesoriere;
- l'organizzazione e le analisi tipiche della tesoreria;
- il rapporto banca-impresa;
- la pianificazione finanziaria;
- il *cash management*;
- il *cash pooling*;
- le tecnologie a supporto della funzione;
- la comunicazione finanziaria.

In questa riedizione il precedente volume è stato integrato aggiungendo un capitolo sulla gestione del *trade* ed un altro sul *Cybercrime*.

Per informazioni e acquisti

- **Servizio Informazioni Commerciali Ipsoa**
Tel. 02.82476794 - fax 02.82476403
- **Agenzie Ipsoa di zona**
(www.ipsoa.it/agenzie)
- **shopwki.it**

È possibile inviare i quesiti in redazione al seguente indirizzo:

praticafiscale.ipsoa@wki.it



FATTURAZIONE Spese sanitarie



Nel caso in cui una fattura emessa nei confronti di un soggetto privato - da inviare al Sistema TS salvo opposizione del paziente - contenga sia spese sanitarie sia altre voci di spesa non sanitarie, occorre emettere la fattura elettronica? Per il 2020 è possibile emettere ancora la fattura cartacea?

(G.R. Reggio Emilia)



Va rilevato che è stato previsto ancora un anno di proroga per la fatturazione elettronica nei confronti delle persone fisiche; l'art. 15, del Decreto fiscale 2020, collegato alla Manovra di bilancio 2020, veicolato nel D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, pubblicato sulla G.U. n. 252 del 26 ottobre 2019, estende per il periodo d'imposta 2020 l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica, in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Il Decreto fiscale 2020 stabilisce inoltre che, a decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS adempiono all'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema TS.

Con riferimento alla prima domanda del gentile lettore, va rilevato che in generale non deve essere emessa la fattura elettronica.

Occorre, però, distinguere due diverse fattispecie.

1) se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura con voci distinte la somma pagata per prestazioni sanitarie rispetto alla somma pagata a titolo di *comfort*), entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS (salvo il caso dell'opposizione del paziente), con le seguenti modalità:

- l'importo che si riferisce alla spesa sanitaria va inviato e classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;
- l'importo riferito alle spese non sanitarie va comunicato con il codice AA "altre spese".

2) qualora, invece, dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l'intera spesa va trasmessa al Sistema TS (salvo il caso dell'opposizione del paziente) con la tipologia "altre spese" (codice AA).

In entrambi i casi la relativa fattura deve essere emessa in formato cartaceo.

Federico Gavioli

(Dottore commercialista, revisore legale e pubblicista)



PIÙ LUCE SU OGNI ATTIVITÀ

con **One FISCALE** *Attività economiche*

Da oggi hai a disposizione tutte le informazioni per gestire gli adempimenti fiscali, contabili, civilistici, amministrativi e giuslavoristici di oltre 300 attività economiche, dalle più comuni fino alle più innovative. Una soluzione unica per fare consulenza alle piccole imprese e per suggerire ai tuoi clienti le migliori strategie per avviare una nuova attività imprenditoriale.

Scopri di più su info.onefiscale.it

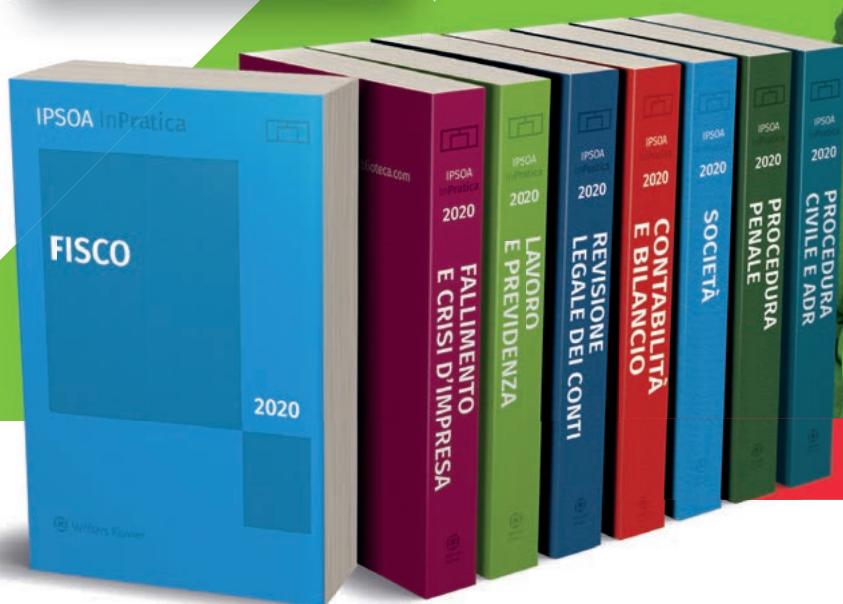
One|FISCALE FA GRANDE LA DIFFERENZA

IPSOA InPratica

RISPOSTE CHIARE, AUTOREVOLI E SEMPRE AGGIORNATE



IN PRATICA
TUTTE
LE RISPOSTE
COME
E DOVE VUOI



info.wolterskluwer.it/IPSOAInPratica

L'originale metodo editoriale Wolters Kluwer che supporta concretamente il professionista nell'attività di ogni giorno.

- **Contenuti d'autore realizzati dai migliori esperti di ciascuna materia**
- **Impostazione pratica con indici, casi, esempi e tabelle**
- **Grafica che orienta nella lettura e porta alla soluzione**
- **Aggiornamento costante della versione digitale**
- **Integrazione con "One", la nuova soluzione digitale Wolters Kluwer**

EDIZIONI 2020

- FISCO
- FALLIMENTO E CRISI D'IMPRESA
- LAVORO E PREVIDENZA
- CONTABILITÀ E BILANCIO
- REVISIONE LEGALE DEI CONTI
- SOCIETÀ
- PROCEDURA CIVILE E ADR
- PROCEDURA PENALE

GIÀ SCELTI DA MIGLIAIA DI PROFESSIONISTI

TU COSA ASPETTI?

 Wolters Kluwer

Se ha gradito questa rivista e se la ha trovata altrove, la preghiamo di sostenerci venendo a scaricare almeno volta al giorno dove è stato creato, cioè su www.marapcana.today cliccando su questo testo. Senza il suo aiuto, purtroppo, presto potrebbe non trovarla più. Troverà anche quotidiani, libri, audiolibri, fumetti, quotidiani e riviste straniere, fumetti e riviste per adulti, tutto gratis, senza registrazioni e prima di tutti gli altri, nel sito più fornito ed aggiornato d'Italia. Trova inoltre tutte le novità musicali un giorno prima dell'uscita ufficiale in Italia, software, apps, giochi per tutte le console, tutti i film al cinema e migliaia di titoli in DVDRip, e tutte le serie che può desiderare sempre online dalla prima all'ultima puntata.

Grazie da parte di tutto lo staff di www.marapcana.today